Supplemento ordinario n. 1 alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 206 del 16 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1164**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti della provincia di Siracusa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1165**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1166**.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1167**.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1164.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti della provincia di Siracusa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti;

Visto, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, per gli operai addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.-F.I.M., il Sindacato Provinciale Metalmeccanici F.I.O.M.-C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.-Settore Metalmeccanici;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Siracusa, in data 16 settembre 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo 1 aprile 1960, relativo agli operai addetti all'industria metalmeccanica e alla installazione di impianti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese metalmeccaniche e installatrici di impianti della provincia di Siracusa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 48. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 1° APRILE 1960, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALMECCANICA ED ALLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

L'anno 1960, il giorno 1° aprile, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Siracusa, alla presenza del dott. *Nunzio Calabrò*,

t r a

l'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI DI SIRACUSA, rappresentata dal Direttore della stessa dottor *Ugo Bianca*, assistito da una delegazione di industriali metalmeccanici e installatori di impianti, composta dai signori: ing. *Luigi Grandis*, dott. *Bruno Ferrari*, per la Soc. Cosedin, ing. *Amedeo Fochi*, rag. *Antonioni*, *Iacolano Antonio*;

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L.-F.I.M., rappresentata dai signori: dott. *Enzo Terranova* e *Giovanni Russo*;

il SINDACATO PROVINCIALE METALMECCANICI F.I.O.M., aderente alla C.G.I.L., rappresentato dai signori: onorevole *Epifanio La Porta*, *Egidio Greco* e *Gaetano Boscarino*;

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DELLA U.I.L., SETTORE METALMECCANICI, rappresentata dai signori: *Giovanni Saraceno* e *Sebastiano Moschella*;

premesso

che l'accordo salariale stipulato a Siracusa, in data 18 giugno 1957, fra alcune Imprese metalmeccaniche e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, ha avuto di fatto applicazione nella provincia;

che il 23 ottobre 1959 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria metalmeccanica e delle installazioni di impianti, comportando alcuni incrementi retributivi;

le parti si danno reciprocamente atto

che l'Associazione Provinciale degli Industriali riconosce efficacia all'accordo 18 giugno 1957;

che la maggiorazione del 5,50% stabilita dal predetto contratto nazionale e calcolata sui minimi tabellari di quello precedente, deve essere riportata in cifra sul salario corrisposto in applicazione dell'accordo 18 giugno 1957;

che pertanto il trattamento economico e normativo da valere per gli operai addetti all'industria metalmeccanica e della installazione di impianti è per la provincia di Siracusa il seguente:

Art. 1.

RETRIBUZIONI

In applicazione degli aumenti disposti dal citato contratto nazionale 23 ottobre 1959 e dall'accordo 18 giugno 1957, le nuove retribuzioni orarie valevoli per la provincia di Siracusa sono le seguenti:

	Minimo tabellare 23-10-1959 XI zona	Superminimo accordo 18-6-1957	Totale retribuzione base
Operaio specializzato	147 —	15,45	162,45
Operaio qualificato	130 —	13,67	143,67
Manovale specializz.	122,10	12,80	134,90
Manovale comune	113,05	11,85	124,90
Manovale 18-20 anni	105,55	11,08	116,63
Manovale 16-18 anni	83,45	8,78	92,23
Manovale 14-16 anni	58,05	6,13	64,18

La percentuale di incentivo garantito del 5%, di cui all'articolo 2 parte 4ª del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, va pertanto computata sulla retribuzione base di cui sopra (4ª colonna).

Art. 2.

MENSA

In applicazione dell'articolo 3, parte 4ª, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, l'indennità sostitutiva di mensa è fissata in L. 80 giornaliere.

Art. 3.

VESTIARIO

L'azienda è tenuta a corrispondere n. 2 tute per ogni anno solare. In mancanza essa provvederà con il pagamento di una indennità sostitutiva di L. 28 giornaliere. Resta convenuto che le Imprese che in atto corrispondono le tute, continueranno per l'avvenire lo stesso trattamento.

Art. 4.

TRASPORTO

All'operaio chiamato a lavorare in posto distante oltre i 4 km. e fino a 6 km. dal perimetro del centro abitato di provenienza, compete una indennità di L. 40 giornaliere. Per percorsi superiori l'azienda dovrà approntare i mezzi di trasporto, ed, in mancanza, provvederà al rimborso delle spese di viaggio sulla base delle tariffe di convenienti mezzi pubblici di trasporto.

Art. 5.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Viene convenuto che i superminimi extra-contrattuali, goduti da alcune categorie di personale, rimarranno invariati.

Art. 6.

VALIDITÀ

Il presente accordo ha decorrenza dal periodo di paga in corso al 23 ottobre 1959 e durata uguale a quella del Contratto collettivo nazionale di lavoro 23 ottobre 1959, di cui esso è parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1165.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959, per i lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 5 febbraio 1960, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;

Visti, per la zona di Biella:

— l'accordo collettivo 5 aprile 1955, per la determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale C.I.S.L., la Camera Sindacale Biellese - U.I.L.,

— l'accordo collettivo 11 luglio 1958, e relative tabelle, concernente il regolamento e le tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale di Biella e Vercelli U.I.L.;

— l'accordo collettivo 1 agosto 1959, per l'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 11 luglio 1958 che precede;

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, per gli addetti all'industria della lana, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e l'Unione Provinciale Sindacale C.I. S.L., la Camera Sindacale Biellese U.I.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, e relativa tabella, per i lavoratori addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia, stipulato tra l'Unione Industriale Biellese e il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili Camera del Lavoro di Biella -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili - Unione Provinciale Sindacale di Biella -, la Camera Sindacale Biellese U.I.L.;

— l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, per gli impiegati addetti all'industria laniera, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo 2 ottobre 1959 che precede;

— l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, e relative tabelle, per gli operai delle industrie laniere, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo integrativo 2 ottobre 1959:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 e n. 20 della provincia di Vercelli, rispettivamente in data 26 agosto 1960 e 12 settembre 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per la zona di Biella:

— l'accordo collettivo 5 aprile 1955, relativo alla determinazione di quote orarie fisse per i lavoratori dell'industria laniera;

— l'accordo collettivo 11 luglio 1958, relativo al regolamento ed alle tariffe di cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana;

— l'accordo collettivo 1 agosto 1959, relativo all'aggiornamento della misura del guadagno contrattuale di cottimo per gli addetti all'industria della lana;

— l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana;

— l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia;

— l'accordo collettivo 18 febbraio 1960, relativo agli impiegati addetti all'industria laniera;

— l'accordo collettivo 20 febbraio 1960, relativo agli operai delle industrie laniere;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto e degli articoli da caccia della zona di Biella.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 45. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 5 APRILE 1955 PER LA DETERMINAZIONE DI QUOTE ORARIE FISSE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA LANIERA DEL BIELLESE

Il giorno 5 aprile 1955 in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI BIELLA (aderente alla C.I.S.L.)

e

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (aderente alla U.I.L.)

premesso

a) che ai sensi dell'art. 4 dell'accordo interconfederale sul conglobamento e sul riassetto zonale, le tariffe di cottimo in atto al 12-6-1954 avrebbero dovuto essere revisionate entro il sesto mese dalla data di definizione delle percentuali di cottimo contrattuali;

b) che, per il settore laniero, il relativo accordo nazionale è stato stipulato in data 30 agosto 1954 per cui il termine predetto è venuto a scadere alla fine dello scorso mese di febbraio;

c) che, nel Biellese non si sarebbe potuto procedere alla revisione delle tariffe di cottimo in parola con sufficiente rapidità in relazione alla necessità di dare sollecita applicazione all'accordo interconfederale;

d) che, viene riconosciuta la necessità di concedere anche agli operai cottimisti delle industrie laniere biellesi « il beneficio della minor riduzione della tariffa » di cui al terzo comma dell'accordo interconfederale più volte citato;

Si stipula la seguente convenzione:

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° marzo 1955 saranno provvisoriamente corrisposte a tutti gli operai cottimisti (uomini e donne) dipendenti da industrie laniere Biellesi per ogni ora di retribuzione cottimale, le seguenti quote:

Pinzatrici, annodatrici e porgifili	L. 0,65 (cent. sessantacinque)
Tessitori, tessitrici e incorsatrici	L. 0,75 (cent. settantacinque)
Orditrici	L. 1 — (lire una)
Rammendatrici	L. 1,20 (lire una e cent. venti)

2. Le predette quote orarie, stabilite in via convenzionale e forfettaria cesseranno di pieno diritto di essere corrisposte alla data di applicazione delle tariffe di cottimo revisionate in relazione alla nuova situazione salariale determinata dal conglobamento.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 LUGLIO 1958 CONCERNENTE IL REGOLAMENTO E LE TARIFFE DI COTTIMO DI TESSITURA PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE

Addì 11 luglio 1958 in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE rappresentata dai delegati della Commissione tecnica industriale per il cottimo di tessitura signori: *Pierino Tallia*, rag. *Enzo Ragazzoni* e dott. ing. *Aldo Zegna di Monterubello*,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI (C.I.S.L.) rappresentato dal segretario provinciale cav. *Ettore Bonardo*, dai Segretari di zona *Adelio Pella* e *Gino Roncarolo* e dalla propria Commissione tecnica nelle persone dei sigg. *Giuseppina Appino, Luigina Cassina, Marta Clerico, Olinto Fantin, Francesco Fochesato, Plinio Fontana, Renato Lanza, Giuseppe Radini, Carlo Regis*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI BIELLA E VERCELLI (U.I.L.) — Sindacato provinciale tessili — rappresentata dai segretari rag. *Franco Novaretti* e *Piercarlo Porro* e dalla propria Commissione tecnica per il cottimo di tessitura nelle persone dei signori *Oscar Mastropietro, Gattesto Gattestchi* e *Abele Cinti*

è stato rinnovato, come segue, il « regolamento e tariffe cottimo di tessitura per gli addetti all'industria della lana del Biellese », stipulato il 12 luglio 1952, comprendente anche le tariffe di cottimo per il lavoro di « annodatura e passatura » e per il lavoro di « tessitura ».

REGOLAMENTO E TARIFFE DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETT ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE

PREMESSA

1. Le parti stipulanti, considerata con senso di responsabilità la situazione che potrebbe determinarsi per effetto delle maggiori assegnazioni di telai eventualmente disposte dalle aziende in applicazione dello art. 17 del presente regolamento, si danno atto del reciproco impegno di far sì che l'accordo interconfederale 21 aprile 1950 abbia a trovare la più comprensiva applicazione.

L'Unione Industriale Biellese, nell'ambito delle dichiarazioni di cui sopra, richiamerà le aziende ad attuare, in tali contingenze ed in applicazione dell'accordo interconfederale citato, tutti gli accorgimenti possibili, in via tecnica ed organizzativa del lavoro, al fine di evitare o contenere i licenziamenti entro i limiti dello stretto indispensabile.

2. Le parti stipulanti, mentre concordano nel ritenere — in linea di principio — che l'estendersi del sistema del lavoro di tessitura a domicilio costituisce un fenomeno di involuzione economica, dichiarano che il presente regolamento dovrebbe, fra l'altro, porre remora allo sviluppo di tale sistema.

Art. 1.

ORDITO PETTINATO

(lana, raion, seta, cotone, ecc., ritorti)

Unito: l'ordito sarà considerato unito se formato da filato in unico colore, titolo, torsione e con passatura seguita o a corpi (diretta).

Cordonetti: i cordonetti ottenuti col filato del fondo (variante dal medesimo come numero di capi o torsione) saranno considerati come il fondo fino alla concorrenza del 10% del numero dei fili dell'ordito.

Oltre tale rapporto saranno considerati come titoli differenti e quindi fantasia.

Fili effetto: si intendono quelli costituiti di titolo teorico da 50.000 m. compreso, in seta, cotone mercerizzato, ecc. e di titolo teorico da 45.000 m. compreso, in raion.

Art. 2.

FANTASIA

L'ordito a due o più colori o titoli, o torsioni contrarie, qualunque sia la passatura, sarà considerato fantasia.

L'ordito, anche se unito, agli effetti della tariffa sarà considerato fantasia nei seguenti casi:

A) ordito unito, ma con passatura saltuaria;

B) ordito unito, ma con trame a due o più colori;

C) ordito unito, ma con trame a due o più titoli;

D) ordito unito, ma con trame a due o più torsioni;

E) ordito unito, ma con trame di effetto anche se con passatura seguita;

F) ordito unito, ma con passatura nel pettine.

Ai tessuti con trama di diversi titoli si applicherà la tariffa della media dei titoli escludendo la proporzionalità delle battute e quella dei fili di effetti in trama.

Maggiorazione sulla fantasia.

Ordito a due o più colori, o titoli, o torsioni contrarie, con filetti e passatura saltuaria magg. L. 0,50 ‰.

Ordito a due o più colori di fondo, con torsioni di destra e sinistra dello stesso colore e con passatura saltuaria magg. L. 0,50 ‰.

Quando, oltre alle suddette condizioni, si ha anche il pettine a passatura irregolare (con tre variazioni di passatura magg. L. 1 — ‰.

Ordito misto

L'ordito sarà considerato misto quando contenga più del 10% di filato differenziato dal fondo, rispettivamente cardato o pettinato, ed escludendo i filetti e le legature di pettinato su fondo cardato, sia in colore che in titolo.

Art. 3.

TESSUTI PETTINATO AD ARMATURA SEMPLICE O DOPPIA

Per tutti i tessuti con catena pettinato aventi oltre 4800 fili di ordito, cimossa compresa, sarà corrisposto un aumento di 90 cent. ogni 1200 fili o frazione in più ogni 1000 colpi.

Art. 4.

TESSUTI AD ARMATURA SEMPLICE CON RIDUZIONE IN ORDITO

I tessuti ad armatura semplice con fili in ordito, per ogni decimetro, in misura almeno doppia delle battute per decimetro, saranno considerati fantasia con un aumento di 40 cent. ogni 1000 colpi (riguarda generalmente i gabardine).

Art. 5.

TESSUTI CARDATI E MISTI

Per i tessuti cardati e misti aventi oltre 3200 fili, cimossa compresa, aumento di cent. 90 ogni 800 fili o frazione per ogni 1000 colpi.

Per tutti i tessuti a doppia faccia che abbiano nel rovescio la armatura tela in filato cardato semplice, aumento di L. 0,50 per ogni 1000 colpi (riguarda generalmente paletots e soprabiti).

Art. 6.

TESSUTI UNITI A GRANDE CONTRASTO DI COLORE FRA ORDITO E TRAMA

I tessuti a grande contrasto di colore fra ordito e trama, anche se uniti, saranno considerati fantasia.

Art. 7.

TESSUTI CON ORDITO NELLE VARIE ARMATURE

Tela: *a*) tessuti con ordito di filato cardato o pettinato semplice, aumento di L. 0,90 ogni 1000 colpi;

b) tessuti con ordito di filato ritorto e semplice sia in cardato che in pettinato, aumento di L. 0,50 per ogni 1000 colpi e sarà considerata tela quando l'effetto di tale armatura è preponderante;

c) tessuti con ordito di filato pettinato ritorto, aumento di L. 0.50 ogni 1000 colpi;

d) tessuti con filato pettinato fresco (almeno tre capi), aumento di L. 1,20 ogni 1000 colpi.

Reps o sargia da tre: i tessuti di cui alle suddette voci *a*) e *b*), aumento di L. 0,50 ogni 1000 colpi.

Art. 8.

FILI EFFETTO

Per orditi contenenti oltre 200 fili di effetto, di titolo teorico da 50.000 m. compreso, in seta, cotone mercerizzato, ecc. e di titolo teorico da 45.000 m. compreso, in raion, aumento di 50 cent. ogni 1000 colpi o ogni 300 fili o frazione in più dei 200. Agli effetti del conteggio dei fili effetto, questi si considerano anche quando sono in un solo liccio.

Art. 9.

SUBBI SUPPLEMENTARI

Per i lavori con subbi supplementari, aumento di L. 1,20 ogni 1000 colpi e per ogni subbio. Se i filetti sono orditi a parte ed aggiunti senza subbio supplementare oltre agli aumenti dell'art. 8, L. 1 20 ogni 1000 colpi.

Art. 10.

PETTINI

Catena unita con pettini da 75 denti per dm. compreso, aumento di L. 0,90 ogni 1000 colpi. Catena fantasia con pettine da 70 denti per dm. compreso, aumento di L. 1,50 per ogni 1000 colpi. Per pettini doppi e per pettini oltre 100 denti per dm. sia nell'unito che fantasia, aumento di L. 2 ogni 1000 colpi.

Art. 11

LAME - LISIERE - NAVETTE

Lame: oltre le 16 fino a 24, ogni 4, o frazione di 4, L. 0,50 in più per ogni 1000 colpi; oltre le 24, per ogni 4 o frazione di 4, L. 1 in più per ogni 1000 colpi.

Lisiere: ogni frazione o gruppi di 2 lisiere, L. 0,50 in più per ogni 1000 colpi.

Navette: oltre le 3 navette, L. 0,50 in più per ogni navetta e per ogni 1000 colpi.

Art. 12.

LAVORI SPECIALI

Per i lavori speciali, frise, bottonati, laminati, ecc., catene ordite in serie, catene con due subbi, tessimenti con spole ridotte, che determinano particolari difficoltà di lavorazione, e per lavori con titoli in trama inferiori a 3500 m. anche se alternati con altri titoli; con navetta a mano o di altezza tale da dover cambiare la navetta a telaio aperto, ecc., dovranno essere convenute apposite tariffe aziendali.

Quando però questi lavori vengono fatti a cottimo, l'operaio non può percepire meno della media realizzata nelle 3 quindicine precedenti.

Art. 13.

CIMOSSE

A splitz: aumento di L. 0,80 per ogni 1000 colpi e per ogni macchinetta.

Pariata con macchinetta: aumento di L. 1,50 per ogni 1000 colpi; quando le cartelle delle cimosse parlate superano 1000 cartellini, aumento di L. 0,50 per ogni 1000 colpi.

Qualora nel corso del tessimento si dovesse sostituire parte dei fili di cimossa (con conseguente perdita di tempo per il perfetto ripristino) per ognuna di esse e per ogni 1000 colpi si corrisponderà un aumento di cent. 30.

Art. 14.

TESSITORI DI FAZZOLETTI

Il salario dei tessitori di campioni fazzoletti sarà determinato sulla media delle tre quindicine precedenti aumentata del distacco tra lo specializzato B e l'operaio tessitore. In via normale i tessitori dovranno essere adibiti alla tessitura di fazzoletti per un periodo non superiore a due mesi per ogni stagione.

Ai tessitori di campioni in genere sarà corrisposta la media delle tre quindicine precedenti.

Sono considerati campioni grandi i tessuti fino a 30 m. Quando un ordito oltrepassa i 30 m. ma è tessuto con cambiamenti di trama o di armatura fino a 30 m. sarà considerato campione.

Chiarimento: il salario dei tessitori di fazzoletti sarà determinato tenendo conto della media di cottimo del tessitore stesso e a questa media sarà aggiunta la differenza salariale intercorrente fra lo specializzato B e l'operaio tessitore.

In particolare si conviene che la differenza debba ricavarsi tra L. 57,50 — paga oraria (vigente nel 1952) dello specializzato, non lavorante a cottimo — e lire 51,37, paga oraria (vigente nel 1952) del tessitore non lavorante a cottimo.

Resta convenuto fra le parti che questo chiarimento non costituisce alcun precedente invocabile, nel senso che resta confermato in maniera inequivocabile che al tessitore cottimista, quando viene adibito ad altri lavori, deve essere corrisposta la paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo.

Art. 15.

ARTICOLI O LAVORI DEFICIENTI

Le ore di lavoro prestate per articoli o lavori deficienti, indipendentemente dal numero delle stesse nel corso del periodo di paga, saranno retribuite con la media realizzata dal tessitore nelle ultime tre quindicine.

Allo scopo di dare giusta decorrenza al trattamento economico per il lavoro deficiente, è necessario che questo sia tempestivamente denunciato.

Art. 16.

CONTEGGIO MEDIE

Il conteggio delle medie di cottimo sarà fatto escludendo l'eventuale periodo di lavoro deficiente compreso nel periodo quattordicinale o quindicinale.

Art. 17

LAVORAZIONE A PIU' TELAI

Per il lavoro a due telai, in particolare, il guadagno di cottimo sarà determinato con l'applicazione della tariffa, calcolata in base al presente regolamento ed alle allegate tabelle per l'articolo lavorato su ciascuno dei due telai, ridotta alla metà e con la corresponsione di un supplemento fisso di L. 3,70 ogni 1000 colpi battuti sui due telai.

Quando uno dei due telai rimane inattivo, per qualsiasi causa o periodo, verrà invece applicata, per tutta la durata di tale inattività, la tariffa intera, come sopra calcolata, per i colpi battuti sul solo telaio funzionante, senza il predetto supplemento fisso di L. 3,70.

Pur avendo presente la necessità di un periodo di esperimento per l'eventuale determinazione di criteri tecnici adottabili in via collettiva, rimane, a titolo precauzionale, stabilito che l'assegnazione dei due telai non può essere effettuata se vengono posti in lavorazione contemporaneamente articoli con filato di trama inferiore a m. 8000.

Può essere invece effettuata l'assegnazione dei due telai quando su un telaio viene messo in lavorazione un articolo con filato di trama inferiore a m. 8.000 (fino al limite di m. 5.000) e contemporaneamente viene messo in lavorazione sull'altro telaio un articolo con filato di trama superiore ai m. 8.000, purchè la media dei due titoli di filato di trama risulti superiore a m. 8.000.

Le norme di cui sopra si riferiscono a lavorazioni con spole normali e cioè del peso di gr. 35/40; per le trame su cops o su spole ribobinate del peso di oltre gr. 90 il titolo del filato di trama deve, a tale effetto, essere considerato pari a quello di titolo di doppia misura.

Rimane inoltre stabilito che il periodo di esperimento, ai fini anzidetti, durerà fino al termine delle due stagioni (estiva ed invernale) immediatamente successive alla data di stipulazione del presente regolamento.

Qualora nel corso di tale periodo di esperimento dovessero presentarsi casi particolari di contestazioni fra direzioni e lavoratori interessati, le parti stipulanti, in via conciliativa e nell'ambito della procedura contrattuale, si incontreranno per la ricerca delle soluzioni da applicare, rispondenti anche alla lettera ed allo spirito del presente regolamento.

Art. 18.

TELAI INFERIORI AI 175 CM. E CON BATTUTE INFERIORI A 78 COLPI AL MINUTO - TELAI CON VELOCITÀ EFFETTIVA DI BATTUTA SUPERIORE A 110 COLPI AL MINUTO (VELOCITÀ MEDIA BIELLESE ATTUALE 90 COLPI AL MINUTO)

a) Per i telai inferiori a 175 cm. e per i telai con battute inferiori a 78 colpi al minuto (misurati nel periodo di frequenza normale) le tariffe di cottimo saranno determinate in modo che agli operai di normale capacità lavorativa sia conentito di percepi' una retribuzione uguale a quella percepita dagli operai adibiti agli altri telai;

b) Per i telai che verranno installati successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, telai di moderna costruzione con caratteristiche di fabbricazione che prevedono una velocità effettiva di battuta superiore a 110 colpi al minuto, le tariffe di cottimo risultanti dal presente regolamento e dalle relative tabelle allegate, saranno riproporzionate percentualmente.

Tale riproporzionamento percentuale sarà concordato aziendalmente o, in caso di mancato accordo in sede aziendale, dalle organizzazioni stipulanti il presente regolamento.

Art. 19.

TRAMA

La trama sarà fornita al tessitore sul suo telaio. I subbi e le licciate dovranno essere caricati e scaricati dal telaio da apposito personale con l'aiuto del tessitore. I tubetti e le filandre devono essere trasportati da apposito personale.

Art. 20.

ARRESTO DEL TELAIO PER GUASTI, ROTTURE O STRAPPI

Per il lavoro con un telaio rimane confermato quanto stabilito dal regolamento 12 luglio 1952 e cioè:

« Le tariffe di cottimo comprendono già l'eventuale arresto del telaio per guasti, rotture o strappi fino ad un'ora nel periodo lavorativo di 8 ore ».

I guasti e le rotture o gli strappi riscontrati in un periodo a cavallo della giornata o del turno, devono essere calcolati una sola volta.

Per rotture e guasti riparabili in un periodo di tempo compreso entro un massimo di due ore, l'operaio non potrà essere allontanato dallo stabilimento.

Agli effetti retributivi si precisa:

a) nel caso di rottura o di guasti: che il periodo di tempo eccedente l'ora di cui al 1° comma del presente articolo sarà retribuito con la corresponsione della paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici non lavoranti a cottimo;

b) nel caso di strappi: che tutto il periodo occorso per la riparazione, se la riparazione stessa ha richiesto almeno un'ora, sarà retribuito con la corresponsione della media di cottimo.

Nessuna retribuzione sarà invece corrisposta al tessitore quando lo strappo può essere riparato in meno di un'ora poichè la relativa perdita di tempo è compresa nella carenza di cui al comma 1° del presente articolo.

Si dichiara infine che in caso di interruzioni di energia elettrica per guasti a motori o ad organi di energia (esclusi i guasti ai motorini collegati direttamente ad ogni telaio) per il tempo perso si applica l'art. 9 del contratto nazionale vigente ».

Per il lavoro con due telai rimangono confermate le norme suddette (che saranno applicate con gli stessi limiti di un'ora e di oltre un'ora come per il lavoro con un telaio) quando il tessitore (o la tessitrice) deve provvedere fermando anche l'altro telaio alla riparazione dei guasti, delle rotture o degli strappi. Quando, invece, le riparazioni dei guasti, delle rotture o degli strappi vengono effettuate da altro personale ed il tessitore (o la tessitrice) si limita a lavorare sul telaio ancora funzionante, subentra la norma di cui all'art. 17 che prevede la corresponsione del guadagno di cottimo determinato dalla applicazione della tariffa intera (senza il supplemento fisso di L. 3,70) per i colpi battuti sul telaio funzionante.

Art. 21.

TEMPO MORTO PER OGNI CATENA, PER ANNODATURA, PASSATURA, PULIZIA, ECC.

Per il lavoro con un telaio rimane confermato quanto previsto nel regolamento 12 luglio 1952 e cioè che il tempo impiegato dal tessitore per annodatura, passatura, pulizia del telaio, controllo con alzata di lame fino all'inizio del tessuto (dove esista la consuetudine), sarà retribuito con la corresponsione della paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo maggiorata del guadagno contrattuale di cottimo (8%).

Per il lavoro con due telai si prevedono due ipotesi ed il relativo diverso trattamento qui di seguito precisato:

1ª ipotesi Nel caso di fermata di uno dei due telai assegnati per esaurimento di catena, il tessitore (o la tessitrice), esentato da operazioni inerenti la pulizia del telaio ed il caricamento di una nuova catena fino all'inizio del tessimento, continui il lavoro di tessitura sull'altro telaio, il tessitore stesso sarà retribuito con la corresponsione della tariffa intera (senza il supplemento fisso di L. 3,70) per il lavoro a cottimo su di un telaio dell'art. lo caricato sul telaio battente.

2ª ipotesi Qualora, invece, la direzione ritenga necessario che le operazioni di annodatura, passatura, pulizia del telaio, controllo con alzata delle lame fino all'inizio del tessimento, vengano effettuate con la con-

temporanea fermata dell'altro telaio, il tempo impiegato dal tessitore (o dalla tessitrice) per le operazioni di che trattasi, sarà retribuito con la corresponsione di una quota oraria forfetizzata di L. 80.

Art. 22.

PULIZIA SETTIMANALE DEL TELAIO

Per il lavoro con un telaio rimane confermato che il tempo impiegato per la pulizia settimanale del telaio (mezz'ora) sarà retribuito con la corresponsione della paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo.

Per il lavoro con due telai, l'eventuale maggior tempo impiegato per la pulizia settimanale sarà retribuito con la corresponsione della paga sopracitata per l'effettivo impiego di tempo oltre la mezz'ora.

Art. 23.

VERIFICA DEL TESSUTO

Il tessuto dovrà essere portato alla verifica dal tessitore seguendo le consuetudini aziendali e il tempo per detta operazione sarà compreso nelle tariffe di cottimo. Con l'impegno di adottare aziendalmente quegli accorgimenti atti ad eliminare casi di specifica difficoltà o di perdita eccessiva di tempo nell'esecuzione di tale prestazione.

Art. 24.

CONTEGGI DEI COTTIMI

La produzione retribuita a cottimo dovrà essere conteggiata ogni due settimane o quindicinalmente a seconda delle consuetudini aziendali.

Art. 25.

CONTROVERSIE

Ogni eventuale contestazione in merito al presente regolamento, come: applicazione delle clausole contrattuali, tariffe, distribuzione del lavoro in tessitura, articoli deficienti, ecc. sarà esaminata dalla direzione e dalla commissione interna.

In caso che non sia possibile raggiungere l'accordo in sede aziendale si seguiranno le norme di cui al paragrafo 8 dell'art. 16 (parte 1ª operai) del contratto collettivo nazionale di lavoro 30 settembre 1956.

Art. 26.

RETRIBUZIONE COTTIMISTI AVENTI INCARICHI SINDACALI

Le ore impiegate dai cottimisti, membri delle commissioni interne, nello svolgimento delle loro mansioni, nell'ambito aziendale, saranno retribuite con una percentuale del 20% sul guadagno totale di cottimo realizzato nel periodo di paga.

Le ore impiegate nell'interno e fuori dei locali della azienda per convocazione da parte delle organizzazioni sindacali (dei lavoratori e dei datori di lavoro) o per trattare con la direzione dello stabilimento questioni inerenti alla attività della commissione interna, saranno retribuite con la paga oraria individuale di cottimo realizzata nella quindicina, maggiorata dell'indennità di contingenza.

Le predette ore saranno considerate come assenza e pertanto non verranno conteggiate nella media di guadagno.

In ogni caso sarà sempre garantita la paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo, maggiorata dell'8%.

Art. 27.

DECORRENZA E DURATA

Il presente regolamento e le tariffe di cottimo allegate, saranno applicati a decorrere dall'inizio del periodo di paga immediatamente successivo alla data odierna e rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 1959.

Essi si intenderanno successivamente rinnovati di anno in anno qualora non vengano disdettati, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni scadenza annua.

Chiarimenti a verbale

Si chiarisce che nelle tariffe di annodatura, passatura a pettine sono compresi i tempi di inattività, salvo sempre la garanzia dell'utile minimo contrattuale di cottimo (8%) oltre le paghe tabellari di fatto biellesi per chi ha compiuto l'apprendistato.

Per la preparazione delle licciate e di altri lavori inerenti, resta confermato che saranno retribuiti con la corresponsione della paga di fatto tabellare biellese per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo, cioè questo ultimo lavoro non viene effettuato con tariffa di cottimo.

Per ottenere il guadagno orario agli effetti delle maggiorazioni è stato stabilito di considerare il guadagno di cottimo realizzato nel periodo di paga diviso per le ore lavorate.

Le ore fatte dalle 40 alle 48 settimanali vanno maggiorate della relativa maggiorazione.

Per ottenere il guadagno orario dei cottimisti aventi incarichi sindacali, agli effetti delle maggiorazioni per lavoro straordinario, si terrà conto anche della percentuale del 20% sul guadagno totale di cottimo realizzato escludendo le tre ore perse, di cui al comma 2° dello art. 26 le quali saranno considerate come assenza.

Quando l'annodatore o l'annodatrice vengono chiamati a passare i fili annodati nella licciata o nel pettine, il tempo impiegato deve essere retribuito con la media rispettiva di guadagno di cottimo.

Per le annodature di orditi in serie, per le annodature su lamelle o per altri sistemi speciali vale la clausola dell'articolo per i lavori speciali.

ALLEGATO *A*

TARIFFE DI COTTIMO ANNODATURA E PASSATURA

Annodatura:

Per ordito unito ogni 100 fili L. 7,80

Fantasia o passatura saltuaria » 8,40

Passatura:

Seguita o a corpi ogni 100 fili sino a 8 lame	L. 7,80	saltuaria	L.	8,40
idem da 9 a 16 lame	» 8,40	»	»	9,20
idem da 17 a 20 lame	» 9,20	»	»	10 —
idem oltre 20 lame	» 10 —	»	»	11 —

Preparazione licciate e altri lavori inerenti:

Saranno retribuiti con la corresponsione della paga di fatto tabellare biellese per le operaie lavoranti a cottimo.

Porgifili alla licciata:

90% della tariffa di passatura.

Pettine per le passine e porgifili:

A passatura regolare ogni 100 fili L. 1,80

A passatura irregolare ogni 100 fili » 2,30

Pettine doppio » 3,60

ALLEGATO *B*

TARIFFE DI COTTIMO DI TESSITURA

Ordito

	Pettinato lana, raion, seta, cotoni, ritorti		Misto pettinato e cardato Ritorto pettinato con cardato Ritorto tutto cardato		Pettinato semplice Cardato semplice Cardato ritorto e semplice Pettinato ritorto e semplice	
	Unito	Fantasia	Unito	Fantasia	Unito	Fantasia
	Trama pettinato					
oltre 1/12. .	15,60	15,80	15,80	16,20	16,20	16,50
da 9.001 a 12.000	15,70	15,90	15,90	16,40	16,40	17 —
fino a 9.000 e ritorti equivalenti . .	16 —	16,30	16,30	16,80	16,80	17,40
	Trama cardata e mista					
oltre 12.000 metri .	15,70	15,90	15,90	16,40	16,40	17 —
da 8.001 a 12.000 .	15,90	16,40	16,40	17 —	17 —	17,30
da 6.001 a 8.000. .	16,40	16,80	16,80	17,50	17,50	18,20
da 4.501 a 6.000.	17,10	17,60	17,60	19,20	19,20	20,10
da 3.501 a 4.500.	18 —	18,50	18,50	20,10	20,10	21 —

CHIARIMENTO

Le parti concordano che dalla data di entrata in vigore del presente regolamento del cottimo di tessitura, le tariffe preferenziali attualmente praticate nelle singole aziende debbono intendersi assorbite dalle nuove tariffe che formano parte integrante del presente regolamento, salvo il mantenimento delle eventuali eccedenze che risultassero fra il trattamento a tutt'oggi corrisposto ai tessitori per effetto delle particolari concessioni aziendali e quello assicurato dall'applicazione delle nuove tariffe di cui al presente regolamento.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1959 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEL GUADAGNO CONTRATTUALE DI COTTIMO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE

Addì 1° agosto 1959, in Biella

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, rappresentata dal dottor *Giuseppe Valetto*

ed

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI (C.I.S.L.) rappresentato dal Segretario provinciale cav. *Ettore Bonardo*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI BIELLA E VERCELLI (U.I.L.) - Sindacato provinciale Tessili - rappresentata dal Segretario rag. *Franco Novaretti;*

Visto che in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria della lana la percentuale contrattuale del guadagno di cottimo è stata portata dall'8% al 10% nell'intesa (precisata nel chiarimento a verbale posto in calce del relativo articolo - art. 16, parte operai) che l'aumento stesso non deve comportare modifiche delle tariffe di cottimo in atto che già assicurano un guadagno medio pari o superiore al 10% della paga base contrattuale;

Ravvisata la necessità che tale variazione sia considerata nella disciplina del lavoro a cottimo in tessitura nelle aziende laniere biellesi di cui al « Regolamento e tariffe 11 luglio 1958 »;

si stipula e conviene quanto segue:

per effetto della variazione del guadagno contrattuale di cottimo (portato dall'8% a 10%) apportata dallo art. 16 (parte operai) del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'Industria della Lana stipulato il 31 luglio 1959, le Organizzazioni Sindacali in premessa citate si dichiarano d'accordo di ritenere applicabile la variazione predetta a decorrere dalla data odierna in tutti i casi per i quali il « Regolamento e tariffe cottimo di tessitura per gli addetti alla Industria della Lana del Biellese stipulato in Biella l'11 luglio 1958 » prevede l'obbligo della corresponsione del guadagno contrattuale di cottimo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959, PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA DEL BIELLESE

Addì 2 ottobre 1959, in Biella, presso la sede della Unione Industriale Biellese,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, rappresentata dal dottor *Giuseppe Valetto*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI BIELLA (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario cav. *Ettore Bonardo*

e

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.), rappresentata dal Segretario rag. *Franco Novaretti*

Visto l'accordo stipulato in Roma il 3 settembre 1954 il cui testo viene integralmente quì trascritto:

« Addì 3 settembre 1954, in Roma, tra il SINDACATO NAZIONALE DELL'INDUSTRIA LANIERA, rappresentato, per delega del Presidente, dall'avv. *Domenico Melocchi,*

con l'intervento dell'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE, rappresentata dal dott. *Mario Elli* e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA rappresentata dall'avv. *Rosario Toscani,*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI, rappresentata dal Segretario nazionale cav. *Amleto Barni,* dal Vice segretario nazionale *Luigi Valentini,* dall'on. *Bruno Fassina* e con l'intervento dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI BIELLA, rappresentata dal cav. *Ettore Bonardo* e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario dott. *Paolo Cavezzali*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI, rappresentata dal Segretario rag. *Franco Novaretti* con l'intervento della CAMERA SINDACALE DI BIELLA, rappresentata dal sig. *Piercarlo Porro* e con l'assistenza dell'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Sergio Cesare*

in relazione all'accordo stipulato in data 30 agosto c.a. per l'applicazione dell'accordo interconfederale sul conglobamento 12 giugno 1954 al settore dell'industria laniera

si conviene

che per la zona Biellese valgono — a decorrere dal periodo di paga in corso al 12 giugno 1954 — le seguenti paghe minime conglobate per le qualifiche femminili in appresso indicate:

	Orarie
Filatura a pettine	
attaccafili semplici al selfacting	L. 144,50
Filatura cardata	
addette alla sfilacciatura, addette alle carde, garnettatura, kracs, cardelupo	» 144,50
addette alle miste	» 144,50
addette alle macchine preparazione miste	» 144,50
attaccafili al settore	» 144,50
attaccafili semplici al selfacting	» 140 —
Tessitura	
campionariste	» 151,50
tessitrici	» 147 —
Apparecchio	
garzatrici di panni e drapées	» 158 —
lavapanni	» 144,50
garzatrici	» 144,50

Per le lavorazioni promiscue interessanti le qualifiche di cui sopra, le tariffe di cottimo da valere tanto per il personale maschile quanto per quello femminile eventualmente addettovi, saranno stabilite con riferimento alle paghe minime conglobate di cui alla precedente tabella, ferma restando, per il personale maschile, la differenza in cifra tra la paga di cui alla tabella stessa e quella contrattuale propria della qualifica maschile, da corrispondersi in aggiunta ai guadagni di cottimo.

Detta differenza, in relazione alla percentuale contrattuale di cottimo, viene arrotondata, per il tessitore, in L. 13 orarie.

Considerato che il contenuto di detto accordo è da ritenersi superato dai successivi contratti nazionali di lavoro per gli addetti all'industria della lana e dai relativi accordi integrativi biellesi, ad eccezione della disposizione di cui all'ultimo comma che prevede la corresponsione ai tessitori, per ogni ora di lavoro a cottimo, dell'importo di L. 13 quale differenza, arrotondata tra la paga di qualifica del personale maschile e del personale femminile;

Ravvisata l'opportunità di una precisazione al riguardo

si è convenuto quanto segue:

la clausola di cui all'ultimo comma dell'accordo 3 settembre 1954 in premessa trascritto viene confermata.

Le industrie laniere biellesi continueranno pertanto a corrispondere al personale maschile addetto alla tessitura, per ogni ora di lavoro a cottimo, l'importo di L. 13 quale differenza, arrotondata, tra le paghe orarie tabellari di fatto biellesi rispettivamente in atto per i tessitori e le tessitrici lavoranti a cottimo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 OTTOBRE 1959 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LANA, DEL FELTRO TESSUTO, DEL FELTRO BATTUTO E DEGLI ARTICOLI DA CACCIA DEL BIELLESE

Addì 2 ottobre 1959

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI, aderente alla Camera del Lavoro di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI, aderente all'Unione Provinciale Sindacale di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.);

visto il punto n. 2 dei protocolli aggiuntivi alla parte generale del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per gli addetti alla industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia che demanda alle organizzazioni territoriali competenti il coordinamento — per quanto necessario — degli eventuali contratti territoriali con il predetto contratto nazionale;

vista la convenzione stipulata tra le organizzazioni sopra elencate in data 4 gennaio 1957;

tenuta presente la situazione di fatto biellese;

si stipula la seguente convenzione:

1) le Associazioni sindacali territoriali in premessa citate, si impegnano a dare integrale applicazione nella zona Biellese al contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 per gli addetti alle industrie della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;

2) per il mantenimento di particolari situazioni di fatto esistenti nel Biellese, le Associazioni stesse concordano le seguenti intese che debbono ritenersi integrative delle norme contrattuali riguardanti gli istituti in appresso indicati:

PARTE I
OPERAI

Art. 7
ORARIO DI LAVORO

Per il Biellese viene mantenuto in vigore l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione per il lavoro da 40 a 48 ore nella misura e con le modalità indicate nell'art. 8.

Art. 8.
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, DOMENICALE, FESTIVO E RELATIVE PERCENTUALI

Per le prestazioni di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, dovrà essere corrisposta la maggiorazione del 7% (sette per cento) sulla paga di fatto — compreso l'eventuale utile di cottimo e la maggiorazione dell'8% sulla paga oraria per lavoro a squadre, quando dovuta — e sulla indennità di contingenza. Inoltre saranno corrisposti i supplementi orari fissi di cui alla tabella allegata.

Art. 12.
LAVORI DISCONTINUI

Si chiarisce che l'orario normale di 12 ore giornaliere vale per i custodi e portieri aventi alloggio gratuito negli stabilimenti o nelle immediate dipendenze degli stessi.

Agli addetti a lavori discontinui verrà corrisposta, per le ore eccedenti le 8 giornaliere, la paga oraria di fatto biellese e la quota oraria di indennità di contingenza, in luogo del trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959.

Ai guardiani notturni dovrà essere corrisposto, come per il passato, l'assegno orario di L. 10 già compreso nella paga di fatto esposta per tale categoria di lavoratori nella tabella delle paghe di fatto biellesi.

Rimane quindi confermato che ai guardiani notturni non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.

Art. 13.
LAVORO A SQUADRE

La maggiorazione dell'8 per cento sulla paga oraria di fatto, per lavoro a squadre dovrà essere corrisposta in aggiunta alle eventuali altre maggiorazioni per lavoro da 40 a 48 ore, straordinario, notturno, festivo e domenicale, quando essa sia dovuta in applicazione delle norme che regolano il lavoro a squadre.

Detta maggiorazione deve essere corrisposta anche ai fuochisti che effettuano il lavoro a turno.

Art. 39.
PREAVVISO

Si conferma che il datore di lavoro è tenuto a consegnare i libretti di lavoro agli operai dimissionari alla scadenza del prescritto periodo di preavviso.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Si confermano le seguenti condizioni di miglior favore biellesi:

1) per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1946 dovrà essere effettuata la liquidazione della indennità di anzianità nella misura dei giorni previsti per il caso di licenziamento e conteggiando la paga di fatto con esclusione dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Per i lavoratori che siano stati addetti continuativamente a turni di notte, verrà compresa, agli effetti di cui sopra, la maggiorazione relativa;

2) per le anzianità maturate successivamente al 1° gennaio 1947 le liquidazioni della indennità di anzianità in caso di dimissioni, saranno effettuate con gli stessi criteri e nelle misure fissate dall'art. 40 del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959 (indennità di anzianità in caso di licenziamento).

PARTE III

IMPIEGATI

Art. 4.

CATEGORIA E GRADI DELL'IMPIEGATO

Ad integrazione della norma contrattuale si precisa che ai 1° ed ai 2° assistenti, cui, con accordo locale 1° gennaio 1945 è stata riconosciuta la qualifica impiegatizia, viene conservata la predetta qualifica ed il grado particolare (2ª categoria, grado 3° e 3ª categoria grado 1 bis) in corrispondenza delle precedenti categorie del contratto Biellese.

Tale sistemazione non riguarda soltanto gli assistenti già in servizio nelle aziende, ma viene estesa anche a quelli che verranno assunti in futuro dalle aziende laniere biellesi.

Art. 12.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Per il Biellese si conviene di mantenere in vigore la situazione di fatto preesistente circa l'obbligo della corresponsione di una maggiorazione del 10% per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali.

Tale percentuale di maggiorazione e le altre maggiorazioni per il lavoro straordinario, notturno e festivo si applicheranno sullo stipendio individuale di fatto e sulla indennità di contingenza.

Le parti stipulanti si danno atto che la maggiorazione del 10% per le prestazioni comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali, dopo la attuazione del conglobamento secondo le norme di cui all'accordo interconfederale 12 giugno 1954, è già conteggiata nel trattamento dovuto agli impiegati per le prestazioni in parola sulla base:

di una quota oraria dello stipendio conglobato tabellare (stipendio conglobato biellese per 40 ore diviso per 173) moltiplicata per la percentuale indicata — per sesso, categoria e grado — nella seguente tabella:

Categorie e gradi	Uomini	Donne
1ª *Categoria*:		
1° grado	83 %	86 %
2° grado	80 %	83 %
2ª *Categoria*:		
1° grado	78 %	81 %
2° grado	74 %	74 %
3° grado	71 %	71 %
3ª *Categoria*:		
1° grado	66 %	66 %
1° grado-*bis*	64 %	64 %
2° grado	59 %	59 %

di una quota pari al 10 % della misura oraria della indennità di contingenza in vigore e non conglobata (contingenza non conglobata divisa per 180);

di una quota oraria, maggiorata del 10 %, dello ammontare degli aumenti periodici di anzianità e degli aumenti di merito eventualmente goduti dall'impiegato (da ottenersi dividendo per 173 l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità e degli aumenti di merito, il tutto maggiorato del 10 %).

In luogo delle percentuali di maggiorazione stabilite dal contratto collettivo nazionale verranno ancora corrisposte, nel Biellese, le seguenti percentuali:

lavoro straordinario diurno	30 %
lavoro straordinario notturno	60 %
lavoro notturno a turni avvicendati	25 %
lavoro notturno a turni non avvicendati	30 %
lavoro domenicale con riposo compensativo	15 %
lavoro domenicale senza riposo compensativo	80 %
lavoro festivo straordinario diurno	90 %
lavoro festivo straordinario notturno	100 %
lavoro festivo	80 %

In deroga alla norma contrattuale si conviene che i limiti dell'orario notturno per gli impiegati, i quali in via continuativa osservano l'orario dei turni degli operai, sono fissati dalle ore 22 alle ore 6.

La presente deroga viene accettata in via eccezionale dalle organizzazioni dei lavoratori per il periodo di durata del contratto nazioale 31 luglio 1959 (1° agosto 1959-30 giugno 1962).

Art. 13.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ORARIA DI STIPENDIO

Vengono mantenuti in vigore nel Biellese i divisori di 173 e 180, rispettivamente per la determinazione della paga oraria e della quota oraria di indennità di contingenza.

Art. 28.

INDENNITÀ DI VESTIARIO

A maggior chiarimento della norma contrattuale si conviene di mantenere in vigore la seguente clausola Biellese:

« la ditta deve fornire a sue spese l'indumento di lavoro richiesto dalla natura stessa della lavorazione o quando, in conseguenza delle funzioni svolte dall'impiegato, il normale contatto con macchinari od attrezzature porti come conseguenza un maggior consumo di indumenti.

Cosicchè la ditta nei casi in cui sopra dovrà mettere a disposizione dell'impiegato un indumento di lavoro, ma, nel caso che per una improvvisa circostanza derivante da esigenze di lavoro l'impiegato non possa tempestivamente munirsi dell'indumento messo a disposizione dalla ditta, e da ciò gliene derivasse danno, la ditta gli corrisponderà, in questo caso del tutto particolare, una indennità da concordarsi fra le parti.

E' pure previsto che le parti possano concordare una indennità per danni derivanti per esigenze di lavoro al vestiario dell'impiegato, quando a questo ultimo non sia normalmente fornito l'indumento di lavoro ».

Art. 39.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In parziale deroga alle norme di cui all'art. 39, parte 3ª Impiegati, del contratto nazionale di lavoro 31 luglio 1959 rimane confermato che per le anzianità di servizio comprese tra il 1° luglio 1937 ed il 31 dicembre 1944, l'indennità di anzianità dovrà essere liquidata in misura di 30/30° della retribuzione mensile di fatto (in corso al momento della risoluzione del rapporto) per ogni anno di servizio.

Art. 40.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Tenuto presente:

1) il disposto del 1° comma dell'art. 40 del contratto collettivo nazionale 31 luglio 1959, il quale prevede, nel caso di risoluzione del rapporto in seguito a dimissioni presentate per i particolari motivi ivi indicati e dagli impiegati che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda, la corresponsione dell'indennità di anzianità fissata per il caso di licenziamento, nella misura del 100 %;

2) la norma di cui alla convenzione biellese 24 giugno 1947 relativa alla parità di trattamento, ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità, tra impiegati dimissionari e licenziati per le anzianità di servizio successive al 31 dicembre 1946;

si conviene che, a partire dalla data odierna, le aziende industriali laniere biellesi corrisponderanno agli impiegati dimissionari l'indennità di anzianità nella stessa misura che sarebbe dovuta per la risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento e questo per tutta l'anzianità di servizio e quindi anche per quella maturata precedentemente alla firma della presente convenzione.

TABELLA DEI SUPPLEMENTI FISSI ORARI DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI PER LE PRESTAZIONI SEGUENTI, IN AGGIUNTA ALLE MAGGIORAZIONI PREVISTE DALL'ART. 8 - PARTE OPERAI - DEL CONTRATTO NAZIONALE 31 LUGLIO 1959

PRESTAZIONI	UOMINI				DONNE			
	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni	sopra i 20 anni	da 18 a 20 anni	da 16 a 18 anni	sotto i 16 anni
a) Notturno a turni avvicendati	5	4	Non viene considerato perchè non è legislativamente consentito il lavoro notturno dei minori e delle donne					
b) Notturno a turni non avvicendati	8	6						
c) Ricorrenze festive (art. 17 parte operai contratto 31 luglio 1959). Domenicale o in giorno feriale sostitutivo senza riposo compensativo	17	11	10	12	14	12	11	10
d) Straordinario festivo notturno esclusivamente per le seguenti qualifiche: Fuochisti A - Fuochisti B - Ausiliari specializzati - Ausiliari qualificati Specializzati A	8	7	—	—	—	—	—	—
e) Straordinario festivo diurno	10	8	5	8	9	10	6	7

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 18 FEBBRAIO 1960
PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA LANIERA DEL BIELLESE

Addì 18 febbraio 1960, in Biella,

tra

l'Unione Industriale Biellese,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili, aderente all'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di Biella;
il Sindacato Provinciale Lavoratori Tessili, aderente alla Camera del Lavoro (C.G.I.L.) di Biella;
la Camera Sindacale Biellese (U.I.L.);

si stipula e conviene quanto segue:

A decorrere dal 1° dicembre 1959, gli stipendi minimi mensili per gli impiegati addetti alle industrie laniere biellesi, sono quelli riportati nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto nazionale 5 febbraio 1960 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per il personale addetto all'industria della lana, feltro tessuto, feltro battuto e articoli da caccia.

IMPIEGATI INDUSTRIE LANIERE BIELLESI

Stipendi mensili in vigore dal 1° dicembre 1959

CATEGORIE	Stipendio conglobato biellese per 40 ore – Uomini	Donne
1ª Categoria		
1° *grado*	88.500	88.500
2° *grado*	79.950	79.950
2ª Categoria		
1° *grado*		
superiore a 21 anni	69.600	66.650
inferiore a 21 anni	59.850	56.850
2° *grado*		
superiore a 21 anni	60.750	53.200
inferiore a 21 anni	52.750	45.750
3° *grado*		
superiore a 21 anni	57.300	48.800
inferiore a 21 anni	50.650	42.250
3ª Categoria		
1° *grado*		
superiore a 21 anni	46.900	40.900
da 20 a 21 anni	44.750	38.300
da 19 a 20 anni	43.050	34.450
da 18 a 19 anni	39.500	31.900
da 17 a 18 anni	34.050	29.300
da 16 a 17 anni	31.550	27.250
inferiore a 16 anni	26.050	24.350
1° *grado bis*		
superiore a 21 anni	45.150	38.750
da 20 a 21 anni	43.250	37.050
da 19 a 20 anni	42.100	33.050
da 18 a 19 anni	38.950	30.850
2° *grado*		
superiore a 21 anni	39.400	34.000
da 20 a 21 anni	37.650	32.400
da 19 a 20 anni	36.600	30.400
da 18 a 19 anni	34.250	26.850
da 17 a 18 anni	28.950	24.450
da 16 a 17 anni	27.250	23.200
inferiore a 16 anni	21.750	20.350

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE LANIERE DEL BIELLESE

Addì 20 febbraio 1960, in Biella,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE BIELLESE,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI, aderente all'Unione Provinciale Sindacale (C.I.S.L.) di Biella;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI TESSILI, aderente alla Camera del Lavoro (C.G.I.L.) di Biella;

la CAMERA SINDACALE BIELLESE (U.I.L.):
si stipula e conviene quanto segue:

Dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 fino al 31 dicembre 1961, le retribuzioni orarie minime per il personale operaio delle industrie laniere biellesi addetto alle mansioni di cui all'unito elenco, sono quelle riportate nelle allegate tabelle.

Le misure ivi indicate sostituiscono quelle stabilite per la zona di Biella dal contratto nazionale 5 febbraio 1960 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1959 per il personale addetto all'industria della lana, feltro tessuto, feltro battuto e articoli da caccia.

PROSPETTO CLASSIFICAZIONE PRESTAZIONI LAVORATIVE (O MANSIONI)

Elenco delle prestazioni lavorative (o mansioni) degli addetti all'industria laniera (contratto integrativo nazionale 5 febbraio 1960)

(1)	(2)	(3)
		PETTINATURA
		Specializzati A
1	12	Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
2	12	Ripassatura lana.
3	4	Personale conduttore di uno o due lavaggi lane sucide con o senza asciugatoio con responsabilità del lavoro.
4	4	Spazzatura, pulitura, molatura carde (personale con mansioni di smontare, pulire, molare e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare).
5	4	Registrazione di macchine pettinatrici (personale senza responsabilità disciplinari).
		Specializzati B
6	6	Montatura e saldatura pettini circolari e rettilinei.
7	18	Scartatura (personale che abbia svolto o sia chiamato a svolgere anche occasionalmente mansioni di ripassatura).
		Qualificati di 1ª categoria
8	25	Scartatura lane sucide.
9	15	Spazzatura e nettatura carde di pettinatura.
10	15	Pulitura carde di pettinatura.
11	25	Personale addetto alle pettinatrici di pettinatura di qualunque tipo.
12	25	Personale addetto alle lisciatrici di pettinatura.
13	15	Riparazione pettini con funzioni di saldatura.
14	25	Preparazione riparazione pettini (per la saldatura) e spazzole.
15	15	Personale conduttore di centrifughe per estrazione dei grassi di lana.
		Qualificati di 2ª categoria
16	16	Personale addetto ai lavaggi di lana sucida ed essiccatoi senza responsabilità della dosatura degli ingredienti.
17	26	Assortitura lane lavate (o per bianco).
18	26	Personale addetto alle riunitrici passaggi o finitori e vuota vasi.
19	16	Riparazione pettini e spazzole.
20	16	Alimentazione carde.
21	16	Personale addetto alla battitura cascami.
22	26	Preparazione per la riparazione pettini e spazzole.
23	26	Personale addetto all'impacco e incartatura bobine.
24	16	Personale addetto all'imballo.
25	16	Personale addetto ai battitoi di lana sucida.
		Comuni
26	21	Pulitura barrette.
29	27	Trasporto di lane nel reparto scarto per la
27	27	Raccolta e cernitura cascami.
		ripassatura.
28	27	Cucitura di bisacce con o senza pulitura.

(1)	(2)	(3)
		FILATURE A PETTINE
		Specializzati A
30	12	Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
31	4	Registrazione di macchine pettinatrici senza alcuna responsabilità disciplinare.
32	4	Filatura di pettinato (personale che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo).
		Specializzati B
33	18	Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, condizionatura con relativi calcoli ed annotazioni.
34	6	Montatura e saldatura pettini circolari e rettilinei.
		Qualificati di 1ª categoria
35	15	Riparazione pettini con funzioni di saldatura.
36	25	Preparazione riparazione pettini (per saldatura) e spazzole.
37	25	Personale addetto alle prove di pulizia, resistenza, titolo, torsione, condizionatura con relative annotazioni.
38	15	Applicazione panni ai cilindri.
39	15	Attaccatura fili semplice al selfacting pettinato.
40	25	Controllo ripassatura spole.
41	15	Personale responsabile del vaporissaggio e del condizionamento.
		Qualificati di 2ª categoria
42	26	Personale addetto alle macchine di preparazione e ripettinatura.
43	16	Riparazione pettini e spazzole.
44	26	Preparazione per la riparazione pettini e spazzole.
45	26	Personale addetto all'impacco.
46	16	Personale addetto alla pressatura e confezionatura colli.
47	26	Ripassatura spole.
48	26	Incollaggio carte, tele pergamene ai cilindri.
49	26	Personale addetto alle macchine di filatura continua sistema francese (rings).
50	26	Personale addetto alle macchine di filatura continua sistema inglese (rings e cap).
51	26	Personale addetto alle macchine di accoppiatura, ritorcitura, roccatura, aspatura, dipanatura, gomitolatura, gasatura.
52	26	Personale aiutante alle macchine di vaporissaggio.
53	26	Personale addetto alle macchine intersectings e melangeuses.

(1)	(2)	(3)
54	26	Incassatura spole.
55	26	Confezione delle cartelle, campioni filato.
56	16	Personale addetto alle macchine di decatissaggio spole.
57	26	Personale addetto alle macchine di umidificazione e decatissaggio matasse.
		Comuni
58	21	Pulitura di barrette, pettini e spazzole.
59	27	Cernitura sottoprodotti diversi.
60	27	Cucitura bisacce con o senza pulitura.
61	27	Spolatura a mano.
62	27	Personale addetto esclusivamente alle operazioni di carico e scarico bobine cambia spole e simili.
		FILATURA CARDATA
		Specializzati A
63	12	Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
64	4	Spazzatura, pulitura e molatura di carde (personale con mansioni di smontare, pulire e rimettere in moto una macchina, il tutto a regola d'arte senza responsabilità disciplinare).
65	4	Filatura di cardato (personale che pur avendo la normale responsabilità del lavoro non inizia la partita e non regola il titolo).
		Specializzati B
65 *bis*	6	Carbonizzazione stracci (personale a lavoro fisso anche nell'ambito del ciclo completo di carbonizzazione, lavatura e battitura).
66	6	Personale responsabile della preparazione delle mischie con mansioni di pesatura senza responsabilità disciplinare.
67	6	Sfilacciatura (personale con mansioni di registrazione, molatura, giro e cambiamento del tamburo e cambiamento cuscinetti).
68	6	Personale conduttore di macchine carbonizzo in lana e degodronaggio (personale a lavoro fisso).
		Qualificati di 1ª categoria
69	15	Personale addetto alle carde, sfilacciatura, garnettatura, scardassatura, kracs, carde lupo.
70	15	Personale responsabile del vaporissaggio e condizionatura.
71	15	Spazzatura e nettatura semplice di carde.
72	15	Carbonizzazione stracci (personale a lavoro saltuario 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro).

(1)	(2)	(3)
73	15	Personale conduttore di macchine del carbonizzo in lana (personale a lavoro saltuario 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro).
74	15	Personale addetto alle mischie e macchine di preparazione.
75	15	Attaccatura fili al settore.

Qualificati di 2ª categoria

(1)	(2)	(3)
76	26	Personale addetto alle ritorcitrici, aspatrici, doppiatrici, pincops, ecc.
77	26	Ripassatura spole.
78	16	Personale aiutante alla carbonizzazione stracci.
79	16	Attaccatura fili semplici (selfactings).
80	16	Personale aiutante a lavoro fisso alle macchine degodronaggio.
81	26	Personale addetto alla filatura continua (rings).
82	16	Personale addetto alla battitura lane, cascami e sottoprodotti mischia.
83	16	Personale aiutante alla carbonizzazione in lana a lavoro fisso 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro.

Comuni

(1)	(2)	(3)
84	27	Personale aiutante alle ritorcitrici, aspatrici, pincops, rings e ripassatura spole.
85	21	Personale aiutante alle altre mansioni sopra elencate.
86	27	Cernitura tubetti.
87	27	Raccolta e cernitura cascami.

PRIMA LAVORAZIONE DEGLI STRACCI E CASCAMI AD USO LANIERO

Specializzati A

(1)	(2)	(3)
88	4	Classificazione stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità ivi compresa la sfoderatura e lo imballo).
89	12	Classificazione di stracci (personale in grado di svolgere ogni operazione con particolare capacità con esclusione delle operazioni di sfoderatura).

Qualificati di 1ª categoria

(1)	(2)	(3)
90	15	Classificazione di stracci (personale in grado di svolgere le operazioni con comune capacità).

ORDITURA E TESSITURA

Specializzati A

(1)	(2)	(3)
91	12	Personale per l'addestramento e la sorveglianza della lavorazione.
92	4	Assegnazione e distribuzione di filato.
93	4	Incollaggio o preparazione di bozzine (personale conduttore di una o più macchine).
94	12	Lettura di messa in carta disegni Jacquard.
95	12	Stima difetti pezze in greggio.

Specializzati B

(1)	(2)	(3)
96	18	Battitura e preparazione cartoni Jacquard.
97	6	Caricamento telai (personale che viene normalmente limitatamente adibito al carico, scarico ed alla registrazione del telaio fino all'inizio del tessimento ove esistono).
98	18	Orditura.
99	5	Tessitura campioni (personale a lavoro continuo).
100	6	Tessitura a mano Jacquard.

Qualificati di 1ª categoria

(1)	(2)	(3)
101	15	Personale aiutante all'incollaggio ed imbozzimatura.
102	15	Scaricamento orditoi (personale a lavoro fisso ove esistono).
103	15	Personale addetto alle armature di tessitura e lavori similari.
104	9	Tessitura.
105	24	Incorsatura (personale a lavoro fisso).

Qualificati di 2ª categoria

(1)	(2)	(3)
106	26	Personale addetto alla preparazione di licciate e pettini a lavoro fisso (ove esistono).
107	26	Preparazione giunte orditura.
108	26	Annodatura.
109	16	Personale porta trame ai telai.
110	26	Posa lamelle.
111	26	Personale aiutante orditura e porgifili alle orditrici ed alle incorsatrici.
112	26	Spolatura a macchina.
113	16	Personale porta catene (stame) agli orditoi.
114	16	Personale addetto alla pesatura e misurazione del tessuto greggio con relativa annotazione del peso e del metraggio.
115	26	Roccatura.
116	26	Bobinatura.

APPARECCHIO

Specializzati A

(1)	(2)	(3)
117	4	Follatura (personale di 1ª).
118	12	Rammendatura.

(1)	(2)	(3)
119	12	Stima difetti.
120	4	Affilatura e registrazione di cimatrici.
121	4	Garzatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro specializzato nella garzatura di panni, drapé, velour, castoro o simili).
		Specializzati B
122	6	Personale conduttore di macchine lavapanni.
123	6	Personale conduttore di macchine a carbonizzo in pezza (personale a lavoro fisso).
124	6	Personale conduttore di cimatrici.
		Qualificati di 1ª categoria
125	15	Lavatura panni.
126	15	Garzatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro).
127	15	Follatura (personale di 2ª).
128	25	Pinzatura e smollettatura alle rameuses ed alla ramma.
129	25	Noppatura e pinzatura al banco.
130	15	Personale conduttore di macchine carbonizzo in pezza (personale a lavoro saltuario 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro).
131	14	Personale addetto alle rameuses, calandre, decatissaggio, presse, rotolatura e misuratura pezze con responsabilità del lavoro.
132	14	Cimatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro).
133	25	Marcatura e segnatura difetti.
134	25	Debarratura e ritoccatura.
135	25	Orlatura a macchina di coperte.
136	25	Personale addetto all'allestimento delle cartelle del campionario tessuti.
		Qualificati di 2ª categoria.
137	16	Personale aiutante alla follatura (ove esistono).
138	16	Personale addetto alle centrifughe ed alle aspiratrici.
139	26	Nastratura, frangiatura, orlatura ed altre operazioni di finitura.
140	26	Personale aiutante alla garzatura.
141	16	Personale aiutante (ove esistono) alla lavatura panni.
142	16	Personale aiutante alla carbonizzazione in pezza (a lavoro fisso 4% in più della paga base per le sole ore di effettivo lavoro).
143	26	Personale aiutante senza responsabilità della macchina e del lavoro alle lavorazioni sopraddette.
144	26	Personale aiutante alla cimatura.
145	26	Personale aiutante alla orlatura di coperte.

TINTORIA

(1)	(2)	(3)
		Specializzati B
146	6	Pesatura droghe e coloranti e preparazione feltrini ecc. (personale a lavoro continuo).
		Qualificati di 1ª categoria
147	15	Tintura con apparecchi di tintura in pezza e matasse, tops, fiocco e rocche.
148	15	Lisciatura e stampatura.
149	15	Personale addetto al decatissaggio ed agli essiccatoi.
		Qualificati di 2ª categoria
150	16	Personale aiutante agli apparecchi di tintoria.
151	16	Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione.
152	26	Personale aiutante al decatissaggio ed essiccazione matasse.
153	16	Centrifugazione.
154	16	Personale addetto agli intersectings e melangeuses nel reparto tintoria.
155	26	Personale addetto agli intersectings e melangeuses fuori del reparto tintoria.
		Comuni
156	21	Caricamento vasche di tintoria.
157	21	Personale addetto a lavori vari di tintoria.

VOCI COMUNI A TUTTI I REPARTI

(1)	(2)	(3)
		Qualificati di 1ª categoria
158	15	Oliatura di macchine.
159	15	Personale addetto ai reparti e ai magazzini in genere con mansioni permanenti di pesatura e relativa annotazione.
		Personale di manovalanza e pulizia
160	22	*A*) Personale di manovalanza addetto ai lavori di particolare rilievo e pesanti.
161	23	*B*) Personale di manovalanza non addetto a lavori pesanti.
162	23	*C*) Personale addetto a lavoro di pulizia.

OPERAI AUSILIARI

(1)	(2)	(3)
		Fuochisti
163	1	Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 2° grado generale o particolare.
164	2	Conduttori di generatori di vapore per i quali è richiesto il certificato di abilitazione di 3° grado generale o particolare.

(1)	(2)	(3)
		Per i conduttori di generatori di vapore non deve essere computato nell'orario di lavoro agli effetti retributivi il tempo effettivamente impiegato alla messa in pressione e allo spegnimento delle caldaie, nel limite massimo di un'ora al giorno.
		Ausiliari specializzati
165	3	Sono considerati ausiliari specializzati gli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono il lavoro a regola d'arte senza la guida di altro operaio. A titolo esemplificativo: attrezzisti, tornitori, fresatori, modellisti, aggiustatori meccanici di reparto o di officina, tubisti, lattonieri, saldatori autogeni ed elettrici con funzioni esclusive o prevalenti, fabbri-fucinatori non a stampo, fonditori, calderai in rame e piombisti, falegnami, elettricisti, bobinatori, avvolgitori elettrici, sellai confezionatori di cinghie e manicotti, conduttori di forni di cementazione, muratori carpentieri, conduttori di motrici termiche in genere, cilindrai (riparatori di cilindri con tubetti di pelle già confezionati da altri), pettinisti (costruttori di pettini o addetti abitualmente alla riparazione dei pettini a telaio), compositori tipografi.
		Ausiliari qualificati
166	8	Sono considerati ausiliari qualificati gli operai con mansioni richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica. A titolo esemplificativo: tornitori, fresatori, aggiustatori meccanici di officina o di reparto, tubisti, meccanici in genere, lattonieri, fabbri-forgiatori, falegnami, elettricisti, sellai, verniciatori, muratori, ferraioli, addetti alla rivestitura in amianto delle tubazioni, turbinisti idraulici, quadristi non elettricisti, calderai, piombisti, ecc.
		Aiutanti degli ausiliari
167	19	Sono considerati aiutanti degli ausiliari gli operai con funzioni non occasionali di aiuto agli ausiliari qualificati e/o specializzati senza responsabilità tecnica del lavoro. A titolo esemplificativo: aiuto muratori, aiuto fuochisti, aiuto meccanici, ecc.
		ADDETTI A MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
		Qualificati
168	11	Autisti, motoscafisti. Gli autisti incaricati stabilmente della condotta di autotreni o dello svolgimento di mansioni di meccanici oltre la normale manutenzione, hanno diritto ad una paga oraria pari a quella prevista per gli ausiliari qualificati.
169	17	Portinai Guardiani diurni.
170	10	Infermieri patentati.
171	7	Guardiani notturni.
		Comuni
172	20	Altre mansioni discontinue.

(1) Numerazione progressiva delle mansioni.
(2) Riferimento alla tabella delle paghe orarie di fatto biellesi in vigore dal periodo di paga in corso al 1º dicembre 1959.
(3) Descrizione delle mansioni (nuova classificazione).

TABELLA DELLE PAGHE ORARIE

per il personale operaio delle industrie laniere biellesi di età superiore ai 20 anni, dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 fino al 31 dicembre 1961

Riferimento numerico mansioni	Paga di fatto biellese		Riferimento numerico mansioni	Paga di fatto biellese	
	Cottimisti	Non cottimisti		Cottimisti	Non cottimisti
1	200.43	207.45	15	166.10	171.91
2	194.30	201.10	16	164.80	170.57
3	194.10	207.20	17	163.90 *	169.64 *
4	189.50	196.93	18	159.97 (185.10) **	166.12 (191.58) **
5	185.10 *	191.58 *	19	159 —	164.57
6	185.10	191.58	20	158 — *	163.53 *
7	177.10 ***	183.30 ***	21	157.80	163.32
8	175.10	186.01	22	157.10	162.60
9	168.50 *	174.40 *	23	155.80 *	161.25 *
10	169.35 *	175.28 *	24	152.35	157.6
11	169.35	175.28	25	150.15 (166.10) **	155.41 (171.91) **
12	166.77 (189.50) **	174.61 (193.93) **	26	144.92 (164.80) **	150 — (170.57) **
13	166.10 *	171.91 *	27	139.11 (157.80) **	144 — (163.32) **
14	166.10 *	171.91 *	28	134.81	139.53

Avvertenze.

(*) Trattasi di mansioni promiscue. Per le paghe delle operaie occorre servirsi dell'apposito prontuario.

(**) Le paghe orarie indicate nella parentesi spettano al personale addetto alla 3ª squadra (lavoro notturno) e al personale maschile tuttora addetto alle mansioni di cui al numero di riferimento anche nelle ore diurne.

(***) Nella paga dei guardiani notturni esposta in tabella è compreso l'assegno orario di L. 10 a suo tempo concesso. Rimane quindi confermato che a detti dipendenti non spetta la maggiorazione per il lavoro svolto di notte.

PRONTUARIO DELLE PAGHE SPETTANTI ALLE OPERAIE DELLE INDUSTRIE LANIERE BIELLESI
di età superiore agli anni 20, addette a mansioni promiscue
dall'inizio del periodo di paga in corso al 19 dicembre 1959 fino al 31 dicembre 1961

N. riferimento tabella generale paghe	MANSIONI	Paghe orarie di fatto biellesi	
		Cottimiste	Non cottimiste
5	Tessitura campioni (personale a lavoro continuo) .	168.15	174.04
9	Tessitura	157.16	162.66
10	Infermiere patentato .	150.64	155.91
13	Garzatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro)	154.78	160.20
14	Cimatura (personale con responsabilità delle macchine e del lavoro) – Personale addetto alle rameuses, calandre, decatissaggio, presse, rotolatura e misuratura pezze con responsabilità del lavoro	150.70	155.77
17	Portinai – guardiani diurni .	147.30	152.45
20	Altre mansioni discontinue . . .	137.50	142.35
23	Manovali B (personale di manovalanza non addetto ai lavori pesanti) . . .	142.02	147 —

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1166.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958 per i dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto, stipulato tra l'Associazione Nazionale Proprietari Cavalli da Corsa al Trotto, l'Associazione Nazionanale Allevatori e Guidatori e il Sindacato Nazionale Lavoratori dell'Ippica;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 182 in data 14 luglio 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale 25 ottobre 1958, relativo ai dipendenti delle scuderie di cavalli da corsa al trotto, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 44. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 25 OTTOBRE 1958 PER I DIPENDENTI DALLE SCUDERIE DI CAVALLI DA CORSA AL TROTTO

Il giorno 25 ottobre 1958 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROPRIETARI CAVALLI DA CORSA AL TROTTO, in rappresentanza dei proprietari con scuderie proprie, in persona del suo Presidente sig. *Enzo Malvicini* e Vice Presidente dott. *Luciano Chianese*; l'Associazione Nazionale Allenatori e Guidatori rappresentata dal suo Presidente *Nello Branchini*,

e

il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI DELL'IPPICA, rappresentato da: *Gino Polidori, Ernesto Mercuri, Paolo Crippa, Oscar Marinesi, Piero Del Corso*,

è stato stipulato

il presente contratto da valere per gli artieri ippici dipendenti da Scuderie di cavalli da corsa al trotto.

Art. 1.

ASSUNZIONE

L'assunzione avverrà in base alle norme sulla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro a mezzo degli Uffici di Collocamento regolarmente costituiti.

Art. 2.

DOCUMENTI

Per l'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta di identità;

b) libretto di lavoro;

c) tessera e libretto per le assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso;

d) stato di famiglia per i capi famiglia;

e) certificato penale.

Art. 3.

ASSUNZIONE E LAVORO DEI FANCIULLI

Per l'assunzione ed il lavoro dei fanciulli valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

VISITA MEDICA

Prima dell'assunzione in servizio il personale potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della scuderia.

Art. 5.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova di una settimana che di comune accordo potrà essere prorogata a due settimane.

In base all'esito della prova, il datore di lavoro, confermerà o meno l'assunzione.

L'artiere che durante o alla fine del periodo di prova sia licenziato o si dimetta, lascerà senz'altro la scuderia ed avrà diritto alla retribuzione delle ore di lavoro compiuto, in base ai minimi contrattuali della sua categoria.

L'anzianità dell'artiere che alla scadenza del periodo di prova sarà confermato in servizio, decorrerà a tutti gli effetti dal giorno di assunzione.

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro normale delle scuderie non può superare le 10 ore giornaliere.

Art. 7.

RIPOSO SETTIMANALE

All'artiere spetterà il riposo settimanale di 24 ore consecutive secondo il turno che sarà stabilito semestralmente dal datore di lavoro e comunicato agli interessati.

Il giorno di riposo settimanale sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 8.

CATEGORIE DEI LAVORATORI

Caporale di scuderia;

Artiere ippico;

Apprendista inferiore ai 16 anni.

Art. 9.

ESPLICAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI DI CATEGORIA SUPERIORE

All'artiere che viene adibito, per un periodo superiore ad un giorno, a mansioni spettanti al caporale di scuderia, godrà della retribuzione spettante al caporale stesso per tutto il periodo per cui resta adibito a tale mansione, con decorrenza dal primo giorno.

Art. 10.

FERIE

L'artiere ha diritto per ogni anno di anzianità ad un periodo annuale di riposo retribuito nella seguente misura:

a) 12 giorni fino a 3 anni di anzianità;

b) 15 giorni oltre il 3° anno di anzianità.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo l'esigenza del lavoro, tenendo possibilmente conto del desiderio manifestato dall'artiere.

Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, nè la sostituzione con compenso alcuno.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

In caso di licenziamento o in caso di dimissioni, ove, sia maturato il diritto alle ferie, l'artiere conserva il diritto alle ferie come al primo comma del presente articolo.

Nel caso che non abbia maturato il diritto totale delle ferie, spetterà il godimento di un dodicesimo per ogni mese di servizio.

Art. 11.

PERMESSI STRAORDINARI

All'artiere che per giustificati motivi ne faccia richiesta, potranno essere concessi permessi straordinari fino alla concorrenza di 8 giorni nell'anno senza corresponsione della paga.

Art. 12.

ASSICURAZIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E DISOCCUPAZIONE

Per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e disoccupazione valgono le norme di legge. I datori di lavoro provvedono, sia direttamente che indirettamente alla assicurazione contro infortuni e rischi professionali prevedendo la inabilità permanente totale e parziale e il caso di morte.

Art. 13.

TRATTAMENTO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia regolarmente accertata e documentata dall'Ente assistenziale tale da costituire impedimento temporaneo alla prestazione del servizio, il datore di lavoro conserverà il posto al dipendente non in prova, secondo i periodi più sotto riportati, corrispondendo al lavoratore la retribuzione intera per la prima metà dei periodi stessi e la retribuzione dimezzata, per l'altra metà dei periodi. Da dette corresponsioni retributive verrà dedotto quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per atti assicurativi o assistenziali in conseguenza delle disposizioni di legge.

I periodi di cui al comma precedente restano fissati:

a) mesi 4 se questi ha un'anzianità non superiore ai 5 anni compiuti;

b) mesi 5 se questi ha un'anzianità superiore ai 5 anni ma non oltre i 10 anni;

c) mesi 6 se questi ha un'anzianità superiore ai 10 anni compiuti.

Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, il datore di lavoro corrisponderà invece la retribuzione intera sino alla guarigione clinica. Superati i limiti di tempo di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) al lavoratore potrà essere concessa l'aspettativa con un limite massimo di mesi 6 senza assegni.

Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre il periodo su indicato, il datore di lavoro ha facoltà di risolvere il rapporto di dipendenza, corrispondendo quanto al lavoratore compete come se fosse stato licenziato non per motivi disciplinari ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.

Qualora poi la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio e sempre che sia constatata la incapacità alla prosecuzione del lavoro, il lavoratore può richiedere la risoluzione del rapporto con diritto al trattamento di licenziamento di cui sopra. Ove non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso rimane sospeso salvo la decorrenza della anzianità ai soli effetti dell'indennità di licenziamento.

Art. 14.

SERVIZIO MILITARE

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'artiere conserva per tutta la durata del servizio il diritto al suo posto ed il decorso dell'anzianità agli effetti della liquidazione.

Esaurito il servizio l'artiere deve presentarsi in Azienda, nel termine di 15 giorni; tale termine potrà essere prorogato sino al massimo di un mese nel caso di comprovato e giustificato motivo; in difetto viene considerato dimissionario.

Per la chiamata alle armi per obblighi di leva, si intendono applicabili le norme di legge.

Art. 15.

MENSE AZIENDALI

Le organizzazioni stipulanti il presente contratto si impegnano a svolgere l'azione necessaria per la istituzione di mense aziendali in tutti gli Ippodromi d'Italia e al buon funzionamento delle mense stesse.

Art. 16.

CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE

La retribuzione prevista negli accordi integrativi al presente contratto verrà corrisposta ogni sabato. I pagamenti verranno fatti al personale mediante regolare busta paga.

Art. 17.

RECLAMI

Non si accettano reclami sull'ammontare delle somme pagate e sulla qualità della moneta, se non fatti immediatamente all'atto del pagamento.

Art. 18.

ASSEGNAZIONE DEI CAVALLI

1) Ciascun artiere di età superiore ai 18 anni è tenuto a prestare la sua opera normalmente per non più di tre cavalli, in allenamento.

2) Gli artieri dai 16 ai 18 anni accudiranno normalmente a non più di due cavalli, in allenamento.

3) All'artiere cui venga richiesto di dormire in scuderia, oltre ad essere fornito, dal datore di lavoro di tutto l'occorrente, ha diritto ad un compenso di L. 400.

4) La stessa indennità spetta anche all'artiere che comunque dopo il normale orario di lavoro, venga richiamato in servizio per somministrare ai cavalli acqua, avena, od altro e per la durata massima di un'ora.

L'artiere che chiede di dormire in scuderia deve essere fornito dal datore di lavoro di tutto l'occorrente e non ha diritto a compenso alcuno. Nel caso che allo stesso fosse richiesta la prestazione di cui al 4° comma gli verrà corrisposta una indennità di L. 200.

Art. 19.

TRASFERTA

All'artiere in trasferta viene riconosciuta una indennità che sarà fissata tra le parti con accordo integrativo al presente contratto.

Art. 20.

LAVORO STRAORDINARIO

Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all'art. 6.

Le ore straordinarie debbono essere autorizzate.

Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle 6.

Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate considerate festive dallo Stato a tutti gli effetti civili, nella ricorrenza del Patrono locale, nelle domeniche e negli altri giorni di riposo compensativo.

Il lavoro straordinario, il lavoro notturno e quello festivo, salvo quanto disposto dall'art. 21 per alcune determinate festività, va retribuito con le percentuali di maggiorazione appresso stabilite da applicarsi sulla intera retribuzione (compresa l'indennità di contingenza e gli eventuali terzi elementi):

a) lavoro straordinario diurno . 30 %

b) lavoro normale notturno 25 %

c) lavoro straordinario notturno 50 %

d) lavoro festivo . . 40 %

e) lavoro straordinario festivo 50 %

Per le serate di corse vale quanto disposto dall'articolo 27.

Art. 21.

FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

In tutte le giornate considerate festive dallo Stato a norma delle leggi 27 maggio 1949, n. 260 e successivamente modificata con la legge 31 marzo 1954, n. 90 nonchè nel giorno di Pasqua sarà corrisposta ai lavoratori la normale retribuzione intendendosi per tale quella che avrebbero percepita se avessero lavorato secondo il normale orario giornaliero.

Agli artieri che saranno chiamati a prestare servizio in tali giornate di festività, è dovuta oltre la retribuzione globale, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate maggiorate di quanto previsto dall'art. 20 comma *d*) del presente contratto, così come determinato dalle leggi sopra citate.

Art. 22.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione delle Feste Natalizie sarà corrisposto agli artieri in servizio o tali considerati ai sensi del presente contratto una gratifica natalizia ragguagliata a 25 giornate di retribuzione globale di fatto.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica stessa quanto sono i mesi di servizio prestati presso l'Azienda.

La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero.

Art. 23.

LICENZIAMENTO

Il licenziamento dell'artiere, non in prova, potrà aver luogo in qualunque giorno mediante il preavviso di una settimana. E' però in facoltà del datore di lavoro e di esonerare l'artiere dal prestare servizio in qualunque giorno successivo all'inizio del periodo di preavviso, mediante corresponsione della retribuzione per le giornate mancanti al compimento dello stesso periodo di preavviso.

Nessun preavviso spetterà all'artiere licenziato per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 32.

Agli artieri che avranno almeno 12 mesi di anzianità ininterrotta presso la scuderia sarà dovuta una indennità di licenziamento pari a giorni 15 per i caporali e a 13 per gli artieri, per ogni anno di anzianità.

Ove non sia maturata l'anzianità di un anno all'artiere o al caporale licenziato spetterà una indennità pari a tanti dodicesimi della indennità di cui al paragrafo precedente per ogni mese intero di servizio prestato.

Le frazioni superiori ai 15 giorni saranno arrotondate al mese intero.

Art. 24.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni dell'artiere il datore di lavoro corrisponderà l'indennità di anzianità di cui all'art. 23 nella seguente misura:

1) il 50% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda fino a 3 anni;

2) il 75% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda da 3 anni e fino a 6 anni;

3) 100% per anzianità ininterrotta presso la stessa azienda da oltre i 6 anni;

4) il 100% in caso di dimissioni per matrimonio o per raggiunto il 60° anno di età.

Art. 25.

NORMA DI DISCIPLINA INTERNA DELLE SCUDERIE

Ogni artiere è alle dirette dipendenze del suo datore di lavoro o del caporale e nella esecuzione del lavoro dovrà attenersi alle istruzioni ricevute.

Durante il lavoro non potrà allontanarsi dalla scuderia se non dopo aver ottenuto il consenso del datore di lavoro.

L'artiere non potrà entrare nè trattenersi nella scuderia in ore fuori servizio.

Il permesso di uscita dalle scuderie deve essere richiesto.

L'artiere licenziato o sospeso non potrà entrare nella scuderia senza il permesso del datore di lavoro.

Art. 26.

UTENSILI E MATERIALE

Per provvedersi degli utensili, attrezzi e materiale occorrente il personale deve farne richiesta al datore di lavoro. L'artiere è responsabile degli oggetti datigli in consegna dal capo della scuderia. Le perdite e le rotture degli oggetti in consegna per causa di forza maggiore ed il loro deterioramento per ragioni di uso non costituiscono causa di addebito.

Nessun artiere può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta sugli oggetti affidatigli.

Art. 27.

CORSE NOTTURNE

Quando le corse avranno luogo di sera le ore di lavoro notturno anzichè essere compensate con il 50% saranno retribuite con una indennità globale unica di L. 1.000 per ogni cavallo in corsa al quale non dovrà essere adibito più di un artiere.

Art. 28.

ASSENZE

Tutte le assenze dalla scuderia debbono essere giustificate entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio, salvo casi di legittimo impedimento. In caso di malattia l'artiere entro il termine predetto, deve provvedere ad avvisare il datore di lavoro il quale ha facoltà di controllo mediante visita da parte di un medico di sua fiducia.

L'assenza non giustificata e non permessa verrà punita con una multa del 30% della paga giornaliera.

Art. 29.

NORME AZIENDALI

Oltre al presente contratto l'artiere deve uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalle scuderie e che venissero affisse nei locali di lavoro, semprechè non siano in contrasto o modifichino il presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.

Art. 30.

PUNIZIONI

Qualsiasi infrazione al presente contratto da parte del lavoratore potrà essere punita secondo la gravità delle mancanze con le seguenti sanzioni:

1) multa;

2) sospensione dal lavoro con un massimo di tre giorni;

3) licenziamento senza preavviso;

4) licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.

Le multe non potranno superare l'importo di tre ore di paga effettivamente percepita e verranno versate al fondo sussidi istituito presso l'ENCAT.

Art. 31.

SOSPENSIONE

La punizione di cui all'articolo precedente, comma 1°, a giudizio del datore di lavoro sarà inflitta all'artiere:

a) che abbandoni temporaneamente il lavoro senza giustificato motivo;

b) che ritardi nell'inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) che eseguisca malamente il lavoro affidatogli;

d) che per disattenzioni, cagioni danni al materiale ed agli animali che ha in consegna, oppure non avverta il suo capo diretto di eventuali danneggiamenti riscontrati nel materiale e negli animali o di evidenti irregolarità dello stato degli animali;

e) che si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza;

f) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto e che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro;

g) che arbitrariamente dia disposizioni contrarie a quelle disposte dal datore di lavoro;

h) che arrechi offesa ai compagni di lavoro ed in genere al personale addetto alla scuderia.

Nei casi di maggiore gravità o di recidiva potrà essere inflitta all'artiere la punizione di cui al punto 2 del precedente comma.

Art. 32.

LICENZIAMENTO PER MANCANZA

Il licenziamento in tronco di cui al capo 3) dell'articolo 30 potrà avvenire in caso di:

a) grave insubordinazione verso i superiori;

b) gravi omissioni e negligenze colpose (siano o meno seguite da danneggiamenti economici nel disbrigo delle proprie mansioni lavorative), di abuso di fiducia e di maltrattamento di animali;

c) di risse nella scuderia;

d) di assenza dalla scuderia per tre giorni di seguito senza giustificato motivo;

e) di inosservanza alle disposizioni per l'assistenza e l'allenamento dei cavalli:

f) di recidiva in qualsiasi colpa contemplata per le altre due punizioni di cui all'articolo precedente quando sia avvenuta la sospensione nei sei mesi precedenti.

Il licenziamento in tronco di cui al capo 4) dell'articolo 30 potrà avvenire in caso di:

a) furti e danneggiamenti volontari al materiale;

b) comunicazioni ad estranei alla scuderia sullo stato dei cavalli da corsa, sulla forma e di quanto possa costituire ragione di segretezza di una scuderia.

Art. 33.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso dell'Azienda non risolve il rapporto di lavoro ed il personale addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Il nuovo proprietario è esonerato dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti dal personale a tutti gli effetti di anzianità di servizio, soltanto se tali diritti siano stati liquidati dal precedente proprietario.

In caso di fallimento seguito dal licenziamento dell'artiere o da cessazione di azienda, l'artiere conserva il diritto all'indennità di anzianità e quant'altro gli competa ai termini del presente contratto.

Uguale diritto spetta all'artiere in caso di cessazione dell'Azienda.

Art. 34.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Le controversie individuali riguardanti l'applicazione del presente contratto e delle retribuzioni in atto, dovranno prima dell'eventuale azione giudiziaria, essere denunziate alle competenti Organizzazioni stipulanti per il tentativo di conciliazione delle parti.

In caso che in tale sede non si raggiunga l'accordo entro cinque giorni dalla spedizione della denunzia, l'inadempienza verrà comunicata all'ENCAT, affinchè detto Ente esperite per suo conto, le indagini necessarie ad appurare la fondatezza del caso proposto, possa prendere nei confronti dell'inadempiente i necessari provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al definitivo risolvimento della vertenza.

Art. 35.

RAPPRESENTANZA SINDACALE

Per quanto riguarda i rappresentanti e delegati sindacali, valgono le norme vigenti in materia.

Art. 36.

Ai lavoratori cui il presente contratto si applica, sarà trattenuto dai datori di lavoro, il contributo sindacale dell'1,50% (uno e cinquanta per cento) sulla retribuzione lorda da versarsi mensilmente a cura dello stesso datore di lavoro al Sindacato dell'Ippica e dello Sport competente per territorio.

Art. 37.

CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI

Il presente contratto non sostituisce nè modifica le condizioni di maggior favore esistenti o applicate di fatto.

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi di carattere generale stipulato tra i competenti organi sindacali.

Art. 38.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto normativo ha la durata di tre anni a decorrere dal 25 ottobre 1958.

Qualora non disdetto da una delle parti almeno due mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un altro anno e così di seguito di anno in anno.

Visto *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **1167.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, e relativa tabella, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, stipulato tra la Sezione Industrie Estrattive dell'Associazione Industriali e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini C.I.S.L. -, il Sindacato Lavoratori del Cemento, Calce, Gesso, Frantoi C.G.I.L. -, la Federazione Nazionale Edili ed Affini U.I.L. ; cui ha aderito, in data 13 marzo 1961, il Sindacato Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 31 della provincia di Genova, in data 14 aprile 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Genova, il contratto collettivo 29 febbraio 1960, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'escavazione di sabbia ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra nella provincia di Genova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, *foglio n.* 42. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 29 FEBBRAIO 1960 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIA, GHIAIA, PIETRAME E LA FRANTUMAZIONE DI PIETRA NELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1960 addì 29 febbraio in Genova

tra

la SEZIONE INDUSTRIE ESTRATTIVE dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Genova, rappresentata dal dott. *Enzo Giunio* con la partecipazione dei signori: dott. *Rizzi*, dott. *Rusca*, sig. *Conte*, sig. *Miglioli*, signor *Zanacchi*, assistiti dall'Associazione Industriali in persona dell'avv. *Angelo Tarditi*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI C.I.S.L. Segreteria Provinciale di Genova, in persona dei signori: *Giovanni Oggero* e *Lelio Presa*;

il SINDACATO LAVORATORI DEL CEMENTO, CALCE, GESSO, FRANTOI della Provincia di Genova C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Edoardo Picollo*, Segretario responsabile della F.I.L.L.E.A.;

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI U.I.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Antonino Romeo* è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'industria della escavazione di sabbia, ghiaia, pietrame e la frantumazione di pietra.

Art. 1

ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai, delle donne e dei fanciulli verrà effettuata in conformità alle norme di legge, salvo le deroghe e le eccezioni previste in materia.

Art. 2.

DOCUMENTI

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

a) carta d'identità o documento equipollente; *b*) libretto di lavoro; *c*) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia già provvisto; *d*) stato di famiglia, se ha diritto agli assegni familiari; *e*) tessera di iscrizione alla Cassa Mutua Malattia, ove ne sia già provvisto; *f*) certificato penale in data non anteriore a tre mesi, se richiesto; *g*) altri documenti richiesti da eventuali successive disposizioni contrattuali o di legge.

L'azienda dovrà rilasciare regolare ricevuta dei documenti che trattiene.

All'atto del licenziamento l'azienda metterà a disposizione dell'interessato tutti i documenti di lavoro. All'atto del ritiro di tali documenti il lavoratore rilascerà apposita ricevuta.

L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione il suo domicilio e tenerla informata degli eventuali cambiamenti.

La parte che contravvenisse a tali disposizioni se ne assumerà la piena responsabilità a tutti gli effetti.

Art. 3.

VISITA MEDICA

L'operaio, prima dell'assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della Azienda.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione degli operai avverrà con un periodo di prova di:

giorni 6 per i manovali comuni o specializzati;

giorni 12 per gli operai qualificati o specializzati.

Sono esenti dal periodo di prova gli operai che precedentemente hanno prestato servizio presso l'Azienda con le stesse mansioni.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè indennità sostitutiva.

L'operaio che non viene confermato o che non creda di accettare le condizioni fissategli, lascerà senz'altro la Azienda e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute in base alla paga minima e relativi accessori fissati per la categoria nella quale ha prestato la sua opera, qualora non sia stata stabilita una retribuzione superiore.

Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'Azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, l'operaio si intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità, a tutti gli effetti, avrà decorrenza dal giorno dell'assunzione.

Art. 5.

QUALIFICHE

Gli operai verranno assegnati, in rapporto alle mansioni che svolgono, alle seguenti qualifiche:

Operai specializzati. — Per operai specializzati s intendono quegli operai che compiono lavori per la esecuzione dei quali è necessaria una capacità tecnico pra

tica che si acquista soltanto attraverso lungo tirocinio o mediante adeguata preparazione tecnica, e che compiono tutti i lavori inerenti alla loro specialità che vengono ad essi affidati.

A titolo di esempio appartengono a questa categoria:

a) minatore fuochino: cioè l'operaio che adopera gli esplosivi, fissa la posizione dei fori di mina, che provvede alla carica ed al suo brillamento; *b*) minatore imboscatore: cioè l'operaio capace di predisporre, provvedere e disarmare l'armamento degli scavi, di gallerie o di pozzi; *c*) meccanico provetto; *d*) elettricista provetto; *e*) macchinista di locomotive a vapore per decauville; *f*) gruista ed escavatorista; *g*) fabbro provetto; ecc.

Operai qualificati. — Per operai qualificati si intendono quegli operai che eseguono lavori per i quali è richiesta una buona capacità e pratica di mestiere, acquisita dopo adeguato tirocinio.

A titolo di esempio, appartengono a questa categoria:

a) minatore comune: cioè l'operaio capace di eseguire i lavori inerenti all'impiego di mine ed i lavori di armamento e sgaggiamento, sotto la sorveglianza di operai specializzati; *b*) binarista montatore; *c*) conduttore di locomotori per i quali non sia richiesta la patente; *d*) meccanico comune; *e*) elettricista comune; *f*) fabbro comune; ecc.

Operai comuni (manovali specializzati). — Per operai comuni (manovali specializzati) si intendono quegli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre apprendistato, ma solo un periodo di pratica.

A titolo di esempio, appartengono a questa categoria:

a) addetto a: frantoi; elevatori; montacarichi; ed al funzionamento dei macchinari in genere; *b*) aiuto escavatorista; *c*) aiutante minatore; *d*) battimazza; *e*) spezzatore o spaccapietre o pietriscante; *f*) oleatore e ingrassatore; *g*) manovratore e frenatore di vagoncini a trazione meccanica a mano ed animali; ecc.

Manovali comuni. — Per manovali comuni si intendono quegli operai che eseguono lavori per abilitarsi ai quali non occorre alcun periodo di pratica e che compiono lavori di fatica in genere.

A titolo di esempio, appartengono a questa categoria:

a) caricatore, scaricatore e spingitore di vagoncini; *b*) badilante; *c*) facchino; *d*) personale di fatica in genere; ecc.

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

Gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, sono classificati nei sottoindicati gruppi:

Gruppo A: vi appartengono i primi autisti di autotreno, autisti meccanici.

Gruppo B: vi appartengono gli autisti per servizio fuori stabilimento, gli infermieri patentati, ecc.

Gruppo C: vi appartengono i guardiani diurni e notturni, i carrettieri, i portinai, i custodi, i fattorini, gli uscieri, ecc.

La retribuzione degli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene ragguagliata a quella degli operai di produzione specializzati, qualificati e comuni (manovali specializzati) rispettivamente per il gruppo A, B e C.

Le prime otto ore di lavoro sono compensate con la paga oraria normale; la nona e la decima ora saranno retribuite con la paga stessa ridotta del 50 %.

L'indennità di contingenza viene ragguagliata ad un orario di dieci ore; tuttavia, allorquando gli operai effettuino un orario giornaliero non inferiore ad otto ore l'indennità di contingenza sarà corrisposta nella intera misura giornaliera; fermo restando che per gli orari inferiori verranno corrisposte tante quote orarie quante sono le ore lavorate nella misura di 1/8 della quota giornaliera.

Art. 6.

APPRENDISTATO

L'apprendistato è disciplinato dalle vigenti norme di legge.

Il periodo di apprendistato viene fissato in un massimo di anni 4, nel corso dei quali la retribuzione viene determinata come segue:

per il primo anno l'80 %;
per il secondo anno l'85 %;
per il terzo anno il 90 %;
per il quarto anno il 95 %

della retribuzione dell'operaio qualificato di corrispondente età.

Art. 7.

PASSAGGIO DI MANSIONI

All'operaio che venga adibito temporaneamente a mansioni per le quali è stabilito un salario superiore a quello che normalmente percepisce, sarà corrisposto il salario proprio delle nuove mansioni durante il tempo per il quale vi resta adibito.

Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi per oltre 30 giorni, si intenderà che l'operaio avrà acquisito le nuove mansioni salvo il caso di sostituzione dipendente da infortunio, malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc. di altro lavoratore.

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilito un salario inferiore a quello della sua qualifica, competerà il salario stabilito per le mansioni superiori.

In caso di passaggio definitivo a mansioni inferiori, la retribuzione sarà ragguagliata alla inferiore categoria.

Se accetta le nuove mansioni inferiori l'operaio conserva l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione per il periodo antecedente al passaggio di mansioni.

L'operaio che non accetti le nuove mansioni potrà chiedere di essere licenziato con le indennità spettanti in caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 36 (provvedimenti disciplinari).

Art. 8.

MANSIONI PROMISCUE

L'operaio che sia adibito con carattere di continuità a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti la qualifica superiore abbiano rilievo sensibile anche se non prevalente sul complesso dell'attività svolta dall'operaio.

Art. 9.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione sono quelli indicati nella tabella allegata.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

La durata normale del lavoro è quella fissata per legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni dalla legge stessa previste.

Per gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non può superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo per i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate dipendenze di esso per le quali valgono le disposizioni di legge.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI MAGGIORAZIONI

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui al comma successivo viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre i limiti di cui al precedente articolo 10.

Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono le seguenti:

lavoro straordinario diurno	17 %
lavoro festivo	30 %
lavoro festivo straordinario	40 %
lavoro notturno (non compreso in turni periodici)	25 %
lavoro notturno (compreso in turni periodici)	8 %
lavoro straordinario notturno	40 %
lavoro notturno festivo	45 %
lavoro festivo notturno straordinario	65 %

Per lavoro notturno si considera quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.

Le percentuali suddette, da valere obbligatoriamente per tutto il territorio della provincia, vengono calcolate sulla retribuzione oraria di fatto.

Per gli operai che lavorano a cottimo le percentuali di cui sopra verranno calcolate, oltre che sulla retribuzione suddetta, sulla percentuale minima contrattuale di cottimo.

Gli operai che frequentano scuole serali o festive sono esonerati rispettivamente dal lavoro straordinario e festivo.

Art. 12.

FESTIVITÀ

Sono considerate festività:

a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;

b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile);
la Festa del Lavoro (1° maggio);
la Fondazione della Repubblica (2 giugno);
il giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre);

c) Capo d'Anno (1° gennaio);
Epifania (6 gennaio);
S. Giuseppe (19 marzo);
Lunedì di Pasqua (mobile);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
SS. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1° novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
S. Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);

d) la ricorrenza del Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento.

Per il trattamento economico, limiti ed aventi diritto alle festività di cui ai punti *b*) e *c*) si fa riferimento alle disposizioni di legge ed agli accordi interconfederali vigenti in materia; uguali norme e trattamento economico saranno osservati per la festività del Santo Patrono di cui al punto *d*).

Art. 13.

SOSPENSIONI E INTERRUZIONI DI LAVORO

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste — nel loro complesso — non superino i 60 minuti nella giornata.

In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora la Azienda trattenga l'operaio a sua disposizione, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.

Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazioni Salari per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.

In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali stipulanti per il prolungamento di tale termine per situazioni aziendali particolari, l'operaio può chiedere il licenziamento con diritto a tutte le indennità compreso il preavviso.

Art. 14.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica, con un riposo compensativo in altro giorno, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.

Art. 15.

RIDUZIONE DI LAVORO

In caso di riduzione di lavoro, l'azienda provvederà compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario di lavoro o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

Art. 16.

RICUPERI

E' ammesso il ricupero a regime normale delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni dell'orario normale di lavoro concordato tra le organizzazioni interessate, purchè contenute nel limite massimo di un'ora al giorno e semprechè il ricupero si effettui entro le due settimane immediatamente successive all'avvenuta interruzione.

Art. 17.

PERMESSI

L'azienda accorderà, compatibilmente con le proprie esigenze, brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione per il periodo di assenza dal lavoro.

Ai donatori volontari di sangue (che non percepiscono compenso alcuno per le trasfusioni (chiamati dalla loro associazione per trasfusioni, verranno retribuite le ore di lavoro perdute per tale causa.

Art. 18.

PERMESSI E LICENZE PER CARICHE SINDACALI

Il lavoratore chiamato a ricoprire cariche sindacali, regionali o provinciali della sua categoria che gli impediscono di prestare la sua normale attività presso la azienda, ha diritto alla conservazione del posto per la durata della carica, con un massimo di 2 (due) anni.

Durante tale periodo il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti, ad eccezione della decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di anzianità.

Alla cessazione dell'incarico l'operaio ripresentandosi all'azienda avrà diritto alla immediata riammissione al lavoro.

Potranno essere concessi brevi permessi qualora l'operaio richieda all'azienda, suffragando la richiesta con documenti rilasciati dalle organizzazioni dei lavoratori.

Art. 19.

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva è disciplinato dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo trascorso in servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso la azienda ai soli effetti dell'indennità di anzianità semprechè l'operaio non si dimetta prima dello scadere di 6 (sei) mesi dal giorno in cui ha ripreso lavoro.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto oltrechè alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo.

Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quella di richiamo, l'operaio è tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.

L'operaio che entro tale termine si presenta all'azienda per riprendere il lavoro e quest'ultima non lo riammetta in servizio, ha diritto alla corresponsione della indennità di mancato preavviso, oltre naturalmente agli altri diritti maturati.

Art. 20.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio ai dipendenti non in prova compete un periodo di congedo di 12 giorni consecutivi.

Fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi il rimborso effettuato a tale titolo dall'I.N.P.S., essa corrisponderà al dipendente un compenso pari a 11 giornate (88 ore) di retribuzione globale di fatto.

Salvo il caso di impedimento, la richiesta del congedo deve essere avanzata dal dipendente con un preavviso di almeno sei giorni. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro i 30 giorni successivi all'inizio del periodo di congedo.

Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto o in parte come periodo di preavviso.

Art. 21.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La paga verrà effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente e mensilmente, secondo le consuetudini.

A richiesta degli operai, quando la paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, dovranno essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90 % (novanta per cento) della paga maturata.

La paga si effettua con busta o documento equipollente, preparata individualmente e recante la distinzione dei singoli elementi che la compongono, il nominativo dell'impresa e il periodo a cui si riferisce.

La paga sarà corrisposta immediatamente dopo la cessazione del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera e, comunque, in modo da evitare che i lavoratori debbano subire perdite di tempo superiori alla mezz'ora alla fine dell'orario lavorativo.

La paga deve essere fatta normalmente non oltre il decimo giorno dalla scadenza del periodo a cui si riferisce.

Qualora il ritardo nella corresponsione della retribuzione oltrepassi i 15 giorni, il lavoratore ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità, salvo diversi accordi da adottarsi di volta in volta, per casi particolari, con le organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 22.

RECLAMI SULLA PAGA

Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonchè sulla qualità della moneta, dovrà essere fatta all'atto del pagamento. L'operaio che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa.

Art. 23.

COTTIMI

Le tariffe di cottimo devono essere fissate in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 10 % (dieci per cento) del minimo di paga base.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma, per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento di detto minimo.

Art. 24.

FERIE

L'operaio ha diritto, ogni anno, al godimento di un periodo di ferie pari a:

12 giorni per anzianità di servizio da 1 a 7 anni:

15 giorni per anzianità di servizio da 8 a 13 anni;

18 giorni per anzianità di servizio oltre i 13 anni.

L'epoca delle ferie sarà stabilita dalla Direzione dell'Azienda tenendo conto del desiderio dell'operaio compatibilmente con le esigenze del lavoro.

In caso di ferie collettive, di licenziamento o di dimissioni, all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, competeranno tanti dodicesimi delle ferie stesse quanti sono i mesi di anzianità di servizio.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate, a questo effetto, come mese intero.

La giornata di ferie è considerata di 8 ore normali ed è retribuita con la paga globale di fatto.

I giorni festivi di cui all'art. 12 che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie per cui si darà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento può essere sostituito dalla relativa indennità per mancate ferie.

Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze tecniche l'operaio non usufruisca del godimento delle ferie, è ammessa la sostituzione del godimento di esse con una indennità pari alla relativa retribuzione.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come periodo di ferie.

Art. 25.

TRASFERTA

All'operaio comandato a compiere lavori fuori del cantiere ove abitualmente presta la sua opera ed in punti siti oltre la cinta daziaria del Comune verranno corrisposti i seguenti compensi:

a) le ore impiegate nel viaggio saranno considerate lavorative retribuite con il 50 % (cinquanta per cento) della paga normale e le spese di viaggio saranno rimborsate; *b*) se l'operaio è costretto a pernottare fuori sede verrà indennizzato totalmente delle spese sostenute per viaggio, alloggio e vitto.

I compensi di cui sopra non saranno corrisposti ai lavoratori che hanno residenza nel Comune ove si effettuano i lavori.

Art. 26.

GRATIFICA NATALIZIA

L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno all'operaio considerato in servizio, in occasione della ricorrenza natalizia, una gratifica ragguagliata a 200 (duecento) ore di retribuzione globale di fatto, che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti sono i mesi di anzianità di servizio presso l'azienda. Le frazioni di mese superiore ai quindici giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Art. 27.

PREVIDENZA SOCIALE

L'azienda provvederà a favore degli operai alle previdenze previste dalla legge attualmente in vigore, nonchè a quelle che venissero eventualmente istituite in seguito.

Art. 28.

PRONTO SOCCORSO

Ogni cantiere dovrà essere fornito di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio.

Per il materiale di medicazione di cui devono essere fornite tali cassette, valgono le norme di legge.

Art. 29.

MALATTIA E INFORTUNIO

L'assenza in caso di malattia deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo il caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione dovrà far seguito, entro tre giorni, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico attestante la malattia.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.

L'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

a) in caso di malattia:

1) sei mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;

2) otto mesi per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino ai 15 compiuti;

3) dieci mesi per anzianità di servizio oltre i 15 anni;

b) in caso di malattia professionale:

— per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;

c) in caso di infortunio sul lavoro :

— fino alla guarigione clinica comprovata con il rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall'operaio al proprio superiore diretto perchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.

Il lavoratore infortunato ha diritto alla intera retribuzione per la giornata nella quale abbandona il lavoro.

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'operaio di riprendere servizio:

a) sarà praticato all'operaio il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso, nel caso che l'azienda risolva il rapporto di lavoro; *b*) sarà praticato all'operaio lo stesso trattamento con la esclusione della indennità sostitutiva del preavviso nel caso che l'operaio si dimetta.

Ove ciò non avvenga, il rapporto di lavoro rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia per gli operai, valgono le norme di legge regolanti la materia.

L'assenza dell'operaio per malattia, malattia professionale o infortunio, nei limiti fissati dal presente articolo per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità, ferie, festività, gratifica natalizia, ecc.).

Nel caso in cui l'infortunio comporti per l'operaio una menomazione fisica la ditta esaminerà la possibilità di adibirlo a lavorazioni confacenti al suo stato compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 30.

INDUMENTI PROTETTIVI

Per i lavori in acque l'azienda dovrà fornire a sue spese agli operai gli stivali di gomma. Tali indumenti non sono intercambiabili e rimangono di proprietà della azienda.

Art. 31.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI, DISAGIATI E PERICOLOSI

Agli operai che effettuano i lavori sotto specificati, limitatamente al solo tempo della loro esecuzione, verrà corrisposta, oltre la normale retribuzione, la indennità oraria a fianco di ciascuno di essi indicata:

a) lavori su ponti mobili, su scale aeree tipo Porta su frontoni di cava in sospensione in condizioni di particolare pericolo e disagio	L.	25
b) lavori in acqua (si intendono quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'azienda, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua)	»	18
c) lavori in sottosuolo (si intendono quelli effettuati dagli operai che eseguono lavori di avanzamento o allargamento nella montagna)	»	15
d) lavori per oltre mezz'ora sotto la pioggia, sprovvisti di mezzi protettivi, per tutto il tempo lavorato in tali condizioni	»	10

Art. 32.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa resta concordata in ragione di L. 30 (trenta) giornaliera.

Art. 33.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE

L'operaio dovrà conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed in genere tutto quanto viene a lui affidato.

L'azienda dovrà porre l'operaio in condizione di poter conservare gli attrezzi e gli utensili che ha ricevuto in consegna.

Art. 34.

TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI

I danni e la valutazione obiettiva di essi saranno preventivamente contestati all'operaio.

L'importo dei risarcimenti dei danni sarà valutato dalla Direzione dell'Azienda in relazione all'entità del danno subito e sarà ratealmente trattenuto nella misura massima dell'8 % (otto per cento) della retribuzione globale di ogni periodo di paga.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'eventuale saldo scoperto sarà trattenuto sui compensi e sulle indennità spettanti all'operaio a qualsiasi titolo.

Art. 35.

DIVIETI

E' proibito all'operaio di prestare l'opera propria presso altra azienda da quella in cui è regolarmente assunto, salvo il caso di sospensione di lavoro senza trattamento economico.

E' proibito all'operaio di eseguire nell'interno dello stabilimento lavori per conto proprio o per conto di terzi.

L'operaio che commetta tali mancanze, incorre nella applicazione del relativo provvedimento disciplinare ed è tenuto a risarcire il danno arrecato all'azienda.

Art. 36.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo verbale;

b) multa fino all'importo massimo di tre ore lavorative;

c) sospensione dal lavoro o dalla retribuzione con un massimo di 3 giorni;

d) licenziamento senza preavviso ma con indennità di dimissioni;

e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.

L'azienda nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve indicare le relative motivazioni.

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, dovranno essere versate all'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie (I.N.A.M.).

Art. 37.

MULTE E SOSPENSIONI

L'azienda ha la facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

a) mancata esecuzione di lavoro secondo le istruzioni ricevute;

b) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;

c) ritardato inizio, sospensione del lavoro o anticipo della cessazione senza giustificato motivo;

d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta la preventiva autorizzazione;

e) stato di ubriachezza all'inizio e durante il lavoro.

In caso di maggiore gravità o recidiva, l'azienda potrà procedere all'applicazione della sospensione.

Art. 38.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE SENZA PREAVVISO MA CON INDENNITÀ DI DIMISSIONI

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commette gravi infrazioni alla disciplina ed alla diligenza nel lavoro.

In via esemplificativa incorrono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) insubordinazione lieve verso i superiori;

b) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del cantiere;

c) assenza ingiustificata per quattro giorni consecutivi o per tre giorni nel corso di un anno successivi ai giorni festivi di cui all'art. 12.

Art. 39.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE SENZA PREAVVISO E SENZA INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'azienda grave nocumento morale o materiale, che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.

In via esemplificativa incorrono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni:

a) insubordinazione non lieve verso i superiori;

b) furto o frode nel cantiere;

c) rissa all'interno del cantiere o nelle zone di escavazione durante le ore di lavoro;

d) danneggiamento volontario agli impianti dell'azienda;

e) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente.

Art. 40.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio non in prova, attuato non ai sensi degli articoli 38 e 39, possono avere luogo in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di 6 (sei) giorni (48 ore) se l'anzianità di servizio dell'operaio è inferiore agli 8 anni e di 12 giorni (96 ore) se l'anzianità dell'operaio è superiore agli 8 (otto) anni.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza la osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, deve essere computato nella anzianità agli effetti della indennità di licenziamento o di dimissioni.

Per i permessi che venissero richiesti dall'operaio preavvisato per la ricerca di una nuova occupazione, interverranno accordi tra l'operaio e l'azienda in base ai criteri normalmente seguiti nell'azienda stessa.

Il periodo di preavviso spetta in ogni caso all'operaio che all'atto dell'intimazione del licenziamento si trovi in sospensione non per motivi disciplinari.

Art. 41.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda per licenziamento non ai sensi degli articoli 38 e 39 (licenziamenti per mancanze) l'azienda deve corrispondere all'atto del licenziamento una indennità da calcolarsi secondo quanto disposto dagli articoli 2120 e 2121 del Cod. civ. in base alle seguenti norme:

a) per l'anzianità di servizio maturata anteriormente al 1° luglio 1948: giorni 3 di retribuzione per ogni anno di anzianità;

b) per l'anzianità di servizio maturata successivamente al 1° luglio 1948:

1) giorni 6 per ogni anno dal 1° al 4°;
2) giorni 8 per ogni anno oltre il 4° fino al 10°;
3) giorni 10 per ogni anno oltre il 10°.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero.

Art. 42.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

All'operaio dimissionario l'azienda dovrà corrispondere le percentuali sotto indicate della indennità di anzianità in caso di licenziamento di cui all'art. 41:

a) 50% per anzianità di servizio da 2 a 4 anni compiuti;

b) 75% per anzianità di servizio da 4 a 8 anni compiuti;

c) 100% per anzianità di servizio superiore agli 8 anni.

La intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età e per malattia e infortunio ai sensi dell'art. 29.

Art. 43.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del dipendente le indennità di cui agli articoli 40 e 41 saranno corrisposte giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 Codice civile.

Art. 44.

TRASFERMENTO DELL'AZIENDA

Si intendono richiamate le disposizioni dell'articolo 2112 Codice civile.

Art. 45.

COMMISSIONI INTERNE

Si intendono espressamente richiamati gli accordi interconfederali in vigore, nonchè quelli che venissero stipulati in seguito dalle rispettive Confederazioni circa le funzioni e i compiti delle Commissioni Interne.

Art. 46.

RECLAMI E CONTROVERSIE

Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia individuale o collettiva, questa dovrà, prima dell'azione giudiziaria, essere sottoposta all'esame delle organizzazioni stipulanti per esperire il tentativo di amichevole componimento.

Art. 47.

ACCORDI INTERCONFEDERALI

Gli accordi stipulati tra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e le Organizzazioni Nazionali dei Lavoratori, nonchè quelli che venissero stipulati in seguito, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 48.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO E CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.

Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti di carattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso ed indennità di anzianità per licenziamento ed in caso di dimissioni, malattia od infortunio, puerperio).

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni anche di fatto più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 49.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto ha validità di 2 anni e mezzo a decorrere dal 1° maggio 1960 e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

La parte che avrà dato la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra parte dovrà rispondere a tali proposte non oltre il mese prima della scadenza del contratto.

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MINIME PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA ESCAVAZIONE DI SABBIA, GHIAIA, PIETRAME E LA FRANTUMAZIONE DI PIETRA NELLA PROVINCIA DI GENOVA.

Operai specializzati

superiori ai 20 anni	212,55
dai 18 ai 20 anni	207,20
dai 16 ai 18 anni	185,80

Operai qualificati

superiori ai 20 anni	192,95
dai 18 ai 20 anni	186,90
dai 16 ai 18 anni	157,60
inferiori ai 16 anni	142,20

Manovali specializzati

superiori ai 20 anni	183,80
dai 18 ai 20 anni	172,95
dai 16 ai 18 anni	140,85
inferiori ai 16 anni	115,30

Manovali comuni

superiori ai 20 anni	173,95
dai 18 ai 20 anni	163,60
dai 16 ai 18 anni	133,65
inferiori ai 16 anni	99,25

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151112) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.